Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 118

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 20 dicembre 2018

INDICE

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) . . . . . *Pag.* 3

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 4

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 76

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 79

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 80
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 84

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 87
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 90

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 95

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 99

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 102

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

BILANCIO (5ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-*bis*)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabb. 2 e 2-*bis*)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PESCO *(M5S)* comunica che sono pubblicati in allegato i subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori e del Governo, presentati nella seduta notturna di ieri e le riformulazioni 1.5011/1 (testo 2), 1.727 (testo 3), 1.1445 (testo 2), 1.1725 (testo 2), 1.3028 (testo 3), 1.0.5000/111 (testo 2) e 1.7000/26 (testo corretto) Comunica altresì che è stato ritirato l'emendamento 1.2462.

Comunica, altresì, che tra le proposte non segnalate dai Gruppi parlamentari sono stati dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.48, 1.58, 1.62, 1.72, 1.84, 1.103, 1.105, 1.145, 1.157, 1.158, 1.172, 1.173, 1.225, 1.274, 1.281, 1.283, 1.284, 1.285, 1.287, 1.290, 1.296, 1.339, 1.341, 1.346, 1.347, 1.353, 1.358, 1.415, 1.418, 1.439, 1.443, 1.445, 1.468, 1.489, 1.501, 1.514, 1.523, 1.537, 1.555, 1.557, 1.558, 1.564, 1.604, 1.605, 1.631, 1.636, 1.637, 1.639, 1.640, 1.641, 1.666, 1.667, 1.673, 1.674, 1.676, 1.678, 1.682, 1.683, 1.721, 1.799, 1.801, 1.804, 1.813, 1.816, 1.818, 1.819, 1.821, 1.822, 1.872, 1.875, 1.876, 1.893, 1.911, 1.912, 1.913, 1.931, 1.1027, 1.1044, 1.1048, 1.1077, 1.1112, 1.1159, 1.1226, 1.1227, 1.1228, 1.1229, 1.1230, 1.1231, 1.1232, 1.1233, 1.1234, 1.1235, 1.1265, 1.1268, 1.1271, 1.1272, 1.1284, 1.1289, 1.1291, 1.1326, 1.1327, 1.1418, 1.1429, 1.1448, 1.1449, 1.1479, 1.1512, 1.1517, 1.1528, 1.1529, 1.1533, 1.1534, 1.1548, 1.1558, 1.1565, 1.1566, 1.1589, 1.1624, 1.1628, 1.1649, 1.1663, 1.1709, 1.1710, 1.1713, 1.1730, 1.1733, 1.1774, 1.1775, 1.1776, 1.1778, 1.1781, 1.1794, 1.1795, 1.1796, 1.1797, 1.1801, 1.1809, 1.1815, 1.1816, 1.1817, 1.1825, 1.1846, 1.1865, 1.1866, 1.1905, 1.1907, 1.1937, 1.1938, 1.1939, 1.1940, 1.1950, 1.1951, 1.1952, 1.1961, 1.1962, 1.1992, 1.1993, 1.2012, 1.2013, 1.2014, 1.2033, 1.2034, 1.2035, 1.2038, 1.2039, 1.2040, 1.2044, 1.2045, 1.2046, 1.2053, 1.2054, 1.2055, 1.2056, 1.2057, 1.2058, 1.2059, 1.2066, 1.2067, 1.2068, 1.2083, 1.2084, 1.2087, 1.2088, 1.2089, 1.2090, 1.2097, 1.2098, 1.2101, 1.2102, 1.2114, 1.2136, 1.2137, 1.2165, 1.2166, 1.2179, 1.2180, 1.2205, 1.2230, 1.2281, 1.2299, 1.2300, 1.2301, 1.2303, 1.2340, 1.2347, 1.2348, 1.2367, 1.2395, 1.2401, 1.2403, 1.2404, 1.2405, 1.2406, 1.2407, 1.2420, 1.2421, 1.2423, 1.2425, 1.2426, 1.2450, 1.2452, 1.2453, 1.2477, 1.2478, 1.2488, 1.2491, 1.2492, 1.2499, 1.2510, 1.2512, 1.2529, 1.2534, 1.2541, 1.2542, 1.2543, 1.2544, 1.2549, 1.2572, 1.2573, 1.2574, 1.2587, 1.2589, 1.2595, 1.2596, 1.2625, 1.2626, 1.2629, 1.2638, 1.2644, 1.2645, 1.2646, 1.2671, 1.2682, 1.2684, 1.2691, 1.2704, 1.2705, 1.2709, 1.2742, 1.2744, 1.2747, 1.2759 (testo 2), 1.2807, 1.2819, 1.2822, 1.2823, 1.2829, 1.2832, 1.2867, 1.2882, 1.2884, 1.2910, 1.2949, 1.2958, 1.2967, 1.2968, 1.2971, 1.2974, 1.2981, 1.3002, 1.3006, 1.3008, 1.3011, 1.3012, 1.3013, 1.3014, 1.3015, 1.3016, 1.3038, 1.3051, 1.3066, 1.3093, 1.3102, 1.3113, 1.3114, 1.3118, 1.3121, 1.3156, 1.3180, 1.3184, 1.3185, 1.3189, 1.3190, 1.3194, 1.3210, 1.3219, 1.3220, 1.3221, 1.3233, 1.3248, 1.3250, 1.3261, 1.3262, 1.3270, 1.3286, 1.3287, 1.3288, 1.3289, 1.3317, 1.3322, 1.3337, 1.3339, 1.3340, 1.3342, 1.3342, 1.3343 e 1.3347 e per assenza o inidoneità della copertura gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19, 1.27, 1.29, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.57, 1.59, 1.68, 1.69, 1.71, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.80, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88,

1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.100, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.123, 1.124, 1.126, 1.132, 1.133, 1.136, 1.138, 1.141, 1.142, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.159, 1.163, 1.166, 1.168, 1.170, 1.174, 1.177, 1.178, 1.179, 1.187, 1.188, 1.192, 1.193, 1.195, 1.204, 1.205, 1.207, 1.212, 1.213, 1.215, 1.217, 1.233, 1.236, 1.239, 1.240, 1.242, 1.243, 1.244, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.251, 1.258, 1.263, 1.265, 1.268, 1.269, 1.278, 1.288, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.297, 1.298, 1.300, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.314, 1.315, 1.316, 1.319, 1.320, 1.322, 1.324, 1.325, 1.331, 1.333, 1.335, 1.338, 1.342, 1.349, 1.350, 1.351, 1.363, 1.368, 1.373, 1.376, 1.377, 1.379, 1.388, 1.389, 1.390, 1.392, 1.396, 1.403, 1.404, 1.407, 1.408, 1.417, 1.423, 1.424, 1.432, 1.436, 1.438, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.459, 1.461, 1.466, 1.469, 1.472, 1.488, 1.500, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.517, 1.518, 1.524, 1.526, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.536, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.551, 1.552, 1.559, 1.601, 1.602, 1.606, 1.610, 1.611, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.635, 1.677, 1.680, 1.685, 1.692, 1.693, 1.694, 1.711, 1.712, 1.713, 1.717, 1.720, 1.722, 1.723, 1.725, 1.726, 1.732, 1.733, 1.735, 1.736, 1.769, 1.779, 1.780, 1.800, 1.807, 1.823, 1.850, 1.851, 1.854, 1.860, 1.861, 1.901, 1.902, 1.915, 1.917, 1.921, 1.922, 1.928, 1.938, 1.947, 1.948, 1.949, 1.950, 1.951, 1.952, 1.953, 1.954, 1.959, 1.962, 1.973, 1.974, 1.982, 1.983, 1.984, 1.985, 1.986, 1.1000, 1.1006, 1.1008, 1.1013, 1.1016, 1.1017, 1.1018, 1.1019, 1.1020, 1.1021, 1.1036, 1.1049, 1.1050, 1.1051, 1.1052, 1.1059, 1.1066, 1.1074, 1.1081, 1.1085, 1.1087, 1.1090, 1.1091, 1.1102, 1.1103, 1.1107, 1.1109, 1.1117, 1.1122, 1.1131, 1.1132, 1.1133, 1.1139, 1.1140, 1.1147, 1.1148, 1.1158, 1.1168, 1.1171, 1.1172, 1.1187, 1.1194, 1.1195, 1.1240, 1.1241, 1.1242, 1.1243, 1.1244, 1.1245, 1.1259, 1.1260, 1.1273, 1.1275, 1.1276, 1.1283, 1.1288, 1.1299, 1.1303, 1.1323, 1.1337, 1.1345, 1.1357, 1.1360, 1.1379, 1.1380, 1.1388, 1.1398, 1.1399, 1.1402, 1.1404, 1.1409, 1.1414, 1.1415, 1.1417, 1.1441, 1.1457, 1.1469, 1.1470, 1.1471, 1.1472, 1.1473, 1.1474, 1.1478, 1.1482, 1.1491, 1.1495, 1.1496, 1.1497, 1.1504, 1.1509, 1.1522, 1.1527, 1.1540, 1.1546, 1.1552, 1.1555, 1.1562, 1.1563, 1.1581, 1.1583, 1.1597, 1.1601, 1.1609, 1.1613 (A), 1.1613 (B), 1.1615,1.1631, 1.1634, 1.1635, 1.1654, 1.1670, 1.1671, 1.1677, 1.1682, 1.1689, 1.1690, 1.1694, 1.1700, 1.1716, 1.1726, 1.1727, 1.1729, 1.1746, 1.1747, 1.1749, 1.1760, 1.1761, 1.1762, 1.1763, 1.1766, 1.1767, 1.1769, 1.1822, 1.1823, 1.1832, 1.1834, 1.1841, 1.1849, 1.1858, 1.1863, 1.1864, 1.1876, 1.1884, 1.1885, 1.1899, 1.1901, 1.1921, 1.1923, 1.1924, 1.1943, 1.1945, 1.1947, 1.1948, 1.1954, 1.1957, 1.1959, 1.1970, 1.2036, 1.2041, 1.2042, 1.2043, 1.2047, 1.2048, 1.2049, 1.2050, 1.2051, 1.2052, 1.2060, 1.2061, 1.2062, 1.2081, 1.2082, 1.2085, 1.2086, 1.2091, 1.2092, 1.2095, 1.2096, 1.2113, 1.2118, 1.2119, 1.2120, 1.2121, 1.2126, 1.2129, 1.2131, 1.2132, 1.2133, 1.2134, 1.2135, 1.2147, 1.2156, 1.2182, 1.2183, 1.2184, 1.2185, 1.2200, 1.2201, 1.2206, 1.2207, 1.2209, 1.2211, 1.2213, 1.2215, 1.2219, 1.2223, 1.2225, 1.2226, 1.2227, 1.2228, 1.2229, 1.2231, 1.2239, 1.2245, 1.2250, 1.2258, 1.2264, 1.2267, 1.2268, 1.2269, 1.2270, 1.2282, 1.2283, 1.2289, 1.2306, 1.2307, 1.2316, 1.2344, 1.2345,

1.2353, 1.2362, 1.2380, 1.2382, 1.2383, 1.2417, 1.2419, 1.2424, 1.2437, 1.2441, 1.2442, 1.2443, 1.2458, 1.2483, 1.2484, 1.2485, 1.2486, 1.2494, 1.2500, 1.2505, 1.2506, 1.2507, 1.2508, 1.2509, 1.2511, 1.2513, 1.2518, 1.2519, 1.2522, 1.2535, 1.2536, 1.2538, 1.2539, 1.2546, 1.2550, 1.2551, 1.2552, 1.2558, 1.2559, 1.2569, 1.2583, 1.2584, 1.2585, 1.2586, 1.2611, 1.2613, 1.2614, 1.2615, 1.2619, 1.2622, 1.2627, 1.2628, 1.2633, 1.2634, 1.2635, 1.2643, 1.2649, 1.2650, 1.2651, 1.2659, 1.2660, 1.2702, 1.2707, 1.2711, 1.2713, 1.2726, 1.2727, 1.2728, 1.2729, 1.2730, 1.2731, 1.2732, 1.2733, 1.2739, 1.2762, 1.2770, 1.2788, 1.2789, 1.2790, 1.2792, 1.2795, 1.2808, 1.2810, 1.2811, 1.2813, 1.2816, 1.2817, 1.2818, 1.2820, 1.2824, 1.2835, 1.2853, 1.2854, 1.2871, 1.2893, 1.2894, 1.2897, 1.2898, 1.2899, 1.2909, 1.2911, 1.2937, 1.2946, 1.2950, 1.2956, 1.2957, 1.2959, 1.2960, 1.2965, 1.2972, 1.2973, 1.2976, 1.2983, 1.2985, 1.2986, 1.2993, 1.2994, 1.2997, 1.3001, 1.3003, 1.3004, 1.3005, 1.3017, 1.3020, 1.3021, 1.3030, 1.3031, 1.3032, 1.3037, 1.3050, 1.3054, 1.3057, 1.3062, 1.3068, 1.3078, 1.3080, 1.3085, 1.3087, 1.3097, 1.3098, 1.3101, 1.3103, 1.3104, 1.3108, 1.3135, 1.3136, 1.3137, 1.3141, 1.3154, 1.3157, 1.3163, 1.3172, 1.3174, 1.3175, 1.3179, 1.3182, 1.3183, 1.3191, 1.3192, 1.3195, 1.3196, 1.3197, 1.3198, 1.3199, 1.3200, 1.3201, 1.3203, 1.3204, 1.3212, 1.3213, 1.3215, 1.3218, 1.3222, 1.3237, 1.3238, 1.3245, 1.3246, 1.3251, 1.3252, 1.3253, 1.3254, 1.3255, 1.3256, 1.3257, 1.3263, 1.3264, 1.3265, 1.3275, 1.3276, 1.3277, 1.3278, 1.3279, 1.3280, 1.3281, 1.3282, 1.3283, 1.3297, 1.3331, 1.3335, 1.3344, 1.3345, 1.3346, 1.3380, 9.0.1 e 12.1

Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo e dei relatori, presentati nella seduta notturna di ieri, e i relativi subemendamenti, sono state dichiarate inammissibili per materia le proposte 1.4006/4, 1.5003/1, 1.5012/7, 1.0.5000/4, 1.0.5000/6, 1.0.5000/7, 1.0.5000/19, 1.0.5000/51, 1.0.5000/74, 1.0.5000/78, 1.0.5000/86, 1.0.5000/89, 1.0.5000/96, 1.0.5000/106, 1.0.5000/109 e per assenza o inidoneità della copertura le proposte 1.4002/2, 1.4007/4, 1.4007/5, 1.4008/5, 1.4008/6, 1.4015/5, 1.4015/6, 1.4018, 1.4018/1, 1.4018/2, 1.5000/6, 1.5000/9, 1.5011/1, 1.5012/6, 1.5013/2, 1.5013/3, 1.5013/5, 1.0.5000/1, 1.0.5000/5, 1.0.5000/48, 1.0.5000/49, 1.0.5000/50, 1.0.5000/52, 1.0.5000/53, 1.0.5000/54, 1.0.5000/55, 1.0.5000/58, 1.0.5000/61, 1.0.5000/62, 1.0.5000/77, 1.0.5000/85, 1.0.5000/92, 1.0.5000/100 e 1.0.5000/101.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP)* presenta una riformulazione dell'emendamento 1.3307 (testo 2), pubblicata in allegato.

I relatori DELL'OLIO *(M5S)* e TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* depositano una riformulazione dell'emendamento 1.6000 (testo 2), pubblicata in allegato.

La senatrice PIRRO *(M5S)* chiede di revocare il ritiro della proposta 1.1481, in quanto ritirata per mero errore materiale.

Deposita inoltre le riformulazioni 1.444 (testo 2), 1.588 (testo 3), 1.702 (testo 3), 1.1057 (testo 2), 1.1294 (testo 2) e 1.1295 (testo 2), pubblicate in allegato.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* ritira l'emendamento 1.1851, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/981/145/5.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* stigmatizza il comportamento dei relatori che hanno presentato l'emendamento 1.6000 avente contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta 1.1163, precedentemente presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore MISIANI *(PD)* reitera alcune richieste già formulate nelle precedenti sedute. Chiede innanzitutto che il Governo fornisca la relazione recante variazione alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze (NADEF 2018), documento già presentato in passato in circostanze analoghe. Ricorda poi che per effetto del maxiemendamento presentato dal Governo sono stati modificati anche il complesso dei parametri macroeconomici sottostanti alla manovra pubblica: chiede pertanto che siano ufficialmente messe a disposizione della Commissione il complesso delle tabelle che danno conto di tali modifiche, documentazione peraltro già trasmessa dal Governo alla Commissione europea e assolutamente necessaria per conoscere i numeri effettivi della legge di bilancio che si andrà a votare. Sollecita infine l'audizione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, istituzione indipendente creata a supporto del Parlamento di cui ricorda in particolare la funzione di valutazione dell'attendibilità delle previsioni di finanza pubblica prodotte dal Governo.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* si unisce alle richieste avanzate dal senatore Misiani ed in particolare, con riferimento alla richiesta di audizione dell'Ufficio parlamentare del Bilancio, chiede se tale organismo sia già stato contattato al fine di verificarne la disponibilità a intervenire in Commissione. Ricorda poi che nelle sedute di ieri il Governo si è riservato di effettuare ulteriori verifiche con riferimento a diverse proposte emendative a tale scopo accantonate. Al riguardo sollecita il Governo con riferimento all'emendamento 1.463, concernente Radio Radicale, su cui auspica un positivo riscontro.

Il senatore MANCA *(PD)* ribadisce l'importanza delle questioni sollevate dai senatori Misiani e Pichetto Fratin, sulle quali sarebbe necessaria una presa di posizione chiara da parte del Presidente. Si tratta infatti di legittime richieste avanzate dalle opposizioni alle quali occorre comunque fornire una risposta, magari anche negativa. Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea per l'esame del disegno di legge di bilancio, chiede in quale modo la Presidente intenda proseguire i lavori della Commissione.

Anche il senatore STEFANO *(PD)* si associa alle richieste testé formulate dagli altri senatori dell'opposizione, sollecitando in particolare il Presidente a fare chiarezza su quali siano le modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione.

Il presidente PESCO fornisce una serie di chiarimenti, facendo anzitutto presente che l'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge di contabilità prevede che eventuali aggiornamenti dei saldi programmatici debbano costituire il contenuto, tra gli altri, della NADEF. Fa presente poi che l'articolo 10-*bis* è stato modificato nel 2016 ed è stato eliminato quanto previsto al comma 6, che imponeva di presentare una relazione al Parlamento nel caso di ulteriori aggiornamenti agli obiettivi, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi. Permane comunque il vincolo costituzionale in caso di raggiungimento degli obiettivi che comporti maggior indebitamento. Ricorda poi che esistono due precedenti di rilevante modifica dei saldi di finanza pubblica, e che tali precedenti attengono a due circostanze opposte in termini di effetti sui saldi programmatici, uno migliorativo e uno peggiorativo, verificatisi rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Fa notare pertanto che l'unico precedente migliorativo dei saldi si è verificato nel periodo di vigenza della precedente versione dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, mentre nell'attuale quadro normativo permane un vincolo procedurale soltanto nel caso di peggioramento dei saldi, non nel caso di miglioramento. Gli emendamenti di miglioramento dei saldi per loro natura restano in ogni caso ammissibili ai fini delle decisioni del Presidente della Commissione bilancio. Per quanto riguarda la richiesta di audizione dell'Ufficio parlamentare del Bilancio, fa presente che la normativa inerente le valutazioni dell'Ufficio sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica presuppone la presentazione di documenti di programmazione economica e finanziaria quali il DEF e la NADEF. Anche in questo caso, pertanto, si può porre in termini di eventualità la richiesta di ascoltare l'Ufficio. Fornisce infine alcuni chiarimenti sulla procedura di esame del provvedimento nell'ipotesi in cui non ne venga concluso l'esame in Commissione e, in particolare, nell'ipotesi di presentazione di un maxiemendamento con apposizione della questione di fiducia.

Il senatore MISIANI *(PD)* prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente, da cui si evince che non sussiste un obbligo da parte del Governo né a presentare una relazione concernente la variazione alla NADEF né un obbligo di audire l'Ufficio parlamentare del Bilancio in circostanze analoghe a quelle odierne. Ritiene tuttavia utile per la Commissione poter disporre di tale documentazione, così come poter conoscere il punto di vista dell'Ufficio parlamentare del Bilancio sulla manovra: chiede pertanto se sia intenzione del Presidente procedere comunque in tal senso.

Il PRESIDENTE fa presente di aver già sollecitato il Governo a mettere a disposizione della Commissione le Tabelle da questo trasmesse alla

Commissione europea a corredo delle modifiche alla manovra di finanza pubblica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA comunica che tale documentazione, qualora non fosse ancora disponibile, sarà comunque reperibile in tempi rapidissimi sui siti *internet* del Governo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Si impegna comunque a trasmetterne ufficialmente copia anche alla Commissione bilancio.

Il senatore TARICCO *(PD)* stigmatizza la mancanza di trasparenza in ordine alla discussione e ai contenuti sulla manovra di bilancio.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* ricorda come la richiesta, avanzata in mattinata dalle minoranze di poter procedere all'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, già accettata dalle forze di maggioranza, sia stata poi del tutto disattesa.

Il PRESIDENTE si rammarica di aver lasciato intendere che la Commissione avesse tempo utile per procedere ad un ciclo di audizioni. Stante la nuova tempistica dei lavori parlamentari ritiene di non poter procedere in questa direzione.

Il senatore MISIANI *(PD)* chiede che la proposta di audire l'Ufficio parlamentare di bilancio sia messa ai voti.

Il PRESIDENTE non ritiene opportuna tale proposta, tenuto conto della necessità di attendere le decisioni dell'Assemblea e della successiva Conferenza dei Capigruppo.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* dichiara di condividere le proposte del Presidente.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* ritira gli emendamenti 1.924 e 1.3158 per trasformarli negli ordini del giorno G/981/146/5 e G/981/147/5. Esprime altresì rammarico per le modalità di esame del disegno di legge di bilancio, lamentando peraltro una compressione inaccettabile del confronto parlamentare e, in ultimo, il mancato rispetto delle regole costituzionali in materia.

Il senatore SACCONE *(FI-BP)* esprime perplessità sulla gestione della discussione sul disegno di legge in esame e ritiene che il Presidente non abbia difeso a dovere le regole procedurali, né tutelato adeguatamente i diritti delle minoranze parlamentari.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* deposita le riformulazioni 1.1056 (testo 2), 1.1317 (testo 2), 1.1779 (testo 2), 1.2141 (testo 2) e 1.2141 (testo 3), pubblicate in allegato.

Rivendica poi la serietà del lavoro fin qui svolto dalla Commissione ed invita i colleghi ad attendere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, pur ricordando la serietà del lavoro fin qui svolto in Commissione esprime ugualmente sconcerto per la mancanza di trasparenza, non certamente imputabili alle minoranze. Conferma peraltro la disponibilità a collaborare per un'approvazione proficua del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ricorda di aver fatto il possibile per assicurare il buon andamento dei lavori su cui peraltro hanno inciso fattori esterni, quali la trattativa fra il Governo nazionale e la Commissione europea. Pur comprendendo le ragioni e i rilievi lamentati dalle opposizioni, ritiene tuttavia di aver svolto il proprio compito con trasparenza.

Il senatore TARICCO *(PD)* lamenta la pessima gestione del rapporto tra il Governo e il Parlamento e stigmatizza il fatto che i senatori della Repubblica non siano ancora stati messi in condizione di conoscere le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, che saranno a breve chiamati a votare.

La senatrice PIRRO *(M5S)* si dichiara dispiaciuta per il clima venutosi a creare in Commissione, ma ritiene che l'andamento dei lavori e la conduzione da parte del Presidente non configurino in alcun modo una violazione dei principi costituzionali.

Si rammarica altresì dell'abbandono dell'Aula da parte di qualche collega dell'opposizione e si dice certa che il Governo nel presentare una proposta emendativa del testo in discussione saprà valorizzare l'impegno fin qui profuso dalla Commissione.

Il senatore PRESUTTO *(M5S)* ringrazia il Presidente per il lavoro svolto, peraltro, in un contesto particolarmente difficile.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta, facendo presente che aggiornerà i lavori secondo gli orientamenti che emergeranno dalla Conferenza dei Capigruppo.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

G/981/145/5

TESTOR, CONZATTI, STEGER, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, DE BERTOLDI, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, RIVOLTA, FERRERO, STEFANO, TURCO, PRESUTTO, BELLANOVA, ERRANI, MISIANI, MANCA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;

la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come «associazione legalmente costituita non riconosciuta», è a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;

l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'art. 67, comma 1 lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande. Basti pensare che un medio strumento musicale da acquistare costa in media sui 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, eccetera): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) e a alla mole di attività svolte si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di andare avanti;

il decreto legislativo 117 del 2017 – Codice del terzo settore – ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione

dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,

impegna il governo:

ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del Dpr 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017.

G/981/146/5
De Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2019, contiene interventi di definanziamento nell'ambito degli interventi relativi sostenere il trasporto pubblico locale e nello sviluppo e sicurezza della mobilità locale, nonostante le misure previste in materia di trasporto pubblico locale, per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;

considerato che:

il quadro programmatico delle politiche ambientali riferite al settore della mobilità sia a livello nazionale che comunitario, anche alla luce dell'accordo COP 21 di Parigi sullo sviluppo sostenibile, sono rivolte a ridurre fortemente l'esposizione dei cittadini a livelli nocivi di inquinamento e quindi assicurare una maggiore tutela della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle prossime iniziative, un intervento normativo *ad hoc*, volto a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo in particolare il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica.

G/981/147/5
De Bertoldi

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2019, nell'ambito delle misure d'incentivazione per gli acquisti di autovetture ad impatto zero per l'ambiente

alimentate ad elettricità o ibride, prevede contributi finanziari nel complesso insufficienti;

considerato che

gli interventi relativi all'introduzione della cosiddetta ecotassa rischiano di penalizzare fortemente il settore delle automotive, in considerazione del fatto che l'impatto effettivo delle norme sul mercato penalizzerà fortemente una larga fascia di contribuenti in grado permettersi solo l'acquisto di veicoli di fascia media, anche nei riguardi dei soggetti diversamente abili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle prossime iniziative legislative, compatibilmente con i vincoli di bilancio, interventi volti a consentire possibilità alle famiglie disabili di acquistare un veicolo elettrico con l'aliquota IVA ridotta, inclusi i veicoli alimentati con combustibili alternativi (Gpl/Metano/Ibridi)

1.444 (testo 2)

L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti i seguenti:

"99-*bis*. Al fine di ridurre l'impatto ambientale del confezionamento e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è riconosciuto, secondo le condizioni e nei limiti fissati ai sensi dei commi 97 e 98, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dell'imballaggio. Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 99.

99-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi di cui al comma 99-*bis*, secondo la vigente normativa europea e nazionale"».

1.588 (testo 3)

PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PATUANELLI

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

«60-*bis*. In relazione all'adempimento degli obblighi del contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 58, è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1.702 (testo 3)

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:

«85-*bis*. AI fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 12,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. È altresì incrementato di 800 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

85-*ter*. Gli incrementi di cui al comma 85-*bis* sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

85-*quater*. All'onere di cui ai commi 85-*bis* e 85-*ter*, pari a 13 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", del Programma 2 "Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio" della Missione 2 "Amministrazione gene-

rale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" e del Programma 2 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" della Missione 8 "Soccorso civile". È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 2 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 85-*quinquies*.

d) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.

85-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera *d)*, n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "39 ore" e "59 ore".

85-*sexies*. Il fondo può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

85-*septies*. Allo scopo di alimentare il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, una quota parte non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai Prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è annualmente riassegnata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno. A decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2020 l'incremento del fondo non può essere superiore al 15 per cento della consistenza complessiva determinata nell'anno precedente».

1.727 (testo 3)

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-*bis*. (Trasferimento straordinario Comune dell'Aquila). – All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per

l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro55, il seguente periodo: "per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro"».

Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati complessivamente in 12 milioni di euro annui, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 12.000.000;
2020: – 12.000.000;
2012: – 12.000.000.

1.1056 (testo 2)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:

«142-*bis*. I contratti rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

142-*ter*. Il comma 421 è integrato di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 329 della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

1.1057 (testo 2)
TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-*bis*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, nell'anno 2019, nel proprio stato di previsione, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2,

comma 3, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato».

1.1294 (testo 2)

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

«163-*bis*. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2018 del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.1295 (testo 2)

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

«163-*bis*. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».

1.1317 (testo 2)
CARIO, IWOBI

Dopo il comma 168, inserire il seguente:

«168-*bis*. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.780 unità"».

Conseguentemente

Alla Tabella A *Voce* Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – euro 1.002.150;
2020: – euro 2.044.386;
2021: – euro 2.395.324.

1.1445 (testo 2)
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 210, inserire il seguente:

«210-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "presente decreto", sono inserite le seguenti: "nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, relativa a progetti di ricerca di durata compresa tra ventiquattro e trentasei mesi, che partecipino a programmi europei finanziati con fondi dell'Unione europea."».

1.1725 (testo 2)
CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Al comma 274, alla lettera f)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «che siano preventivante sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;».

1.1779 (testo 2)

ROMEO

Dopo il comma 307, è inserito il seguente:

«307-*bis*. All'articolo 25-*octies* del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "incaricato di" inserire le seguenti: "elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di" e dopo le parole: "d'Italia" inserire le seguenti: "in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico";

b) al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: "soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del R.D.L 2.3.1933, n. 201"».

1.2141 (testo 3)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*decies*. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.".

389-*undecies*. Per le finalità di cui al comma 389-*bis*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.».

1.2141 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia dì igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli".

389-*ter*. Per le finalità di cui al comma 389-*bis*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Ai maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

1.3028 (testo 3)

ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, inserire i seguenti:

«593-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n, 172, e i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

593-*ter*. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018« sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2020».

593-*quater*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2020".

593-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 593-*ter* e 593-*quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

593-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "per Tanno 2019, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro";

2) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.".

593-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 593-*sexies* pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

593-*octies*. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000.

1.3307 (testo 2)

RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, GALLONE, MALLEGNI, TOFFANIN, SACCONE, PAPATHEU

Sostituire il comma 651 con il seguente:

«651. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio Decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedano la definizione di un "Responsabile pubblico dell'evento", indicato dal Prefetto per ogni evento che si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che ospita più di 200 persone, cui spetta la responsabilità di controllare e il potere di inibire, per la durata dell'evento, l'ingresso in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre il numero previsto per la capienza consentita, verificando che siano stati attivati tutti i meccanismi di sicurezza.

651-*bis*. Il decreto prevede inoltre che i responsabili dell'organizzazione di qualsiasi evento aperto al pubblico, che ospita più di 200 persone, devono fare preciso riferimento al "Responsabile pubblico dell'evento", indicato dal Prefetto.

651-*ter*. A decorrere dal 10 maggio 2019 per ogni evento aperto al pubblico, che ospita almeno 200 persone è prevista l'emissione di biglietti elettronici di accesso nominativi, numerati progressivamente, cui devono essere aggiunti i biglietti elettronici delle cosiddette *drink card*, da conteggiare nel numero massimo delle capienze di qualsiasi locale aperto al pubblico. Il Questore può accedere in ogni momento al database dei biglietti elettronici e delle *drink card*, disponendo i più adeguati controlli. Il Questore, per ragioni di sicurezza, può adottare misure di Divieto di Accesso ai Locali Pubblici (DALPU) ovvero divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali.

651-*quater*. Il Ministro dell'interno, sentite le associazioni più rappresentative dei gestori di locali pubblici di intrattenimento, con il Decreto previsto al comma 651, prevede, inoltre:

a) una disciplina organica e di immediata applicazione idonea a definire l'ambito dell'attività di pubblico spettacolo;

b) la creazione di un apposito Albo professionale nazionale in cui siano registrati gli imprenditori del settore dei locali di intrattenimento in luogo pubblico;

c) le disposizioni per consentire i controlli dei biglietti elettronici di accesso nei locali o degli eventi pubblici e i controlli personali, nel rispetto delle norme del codice in materia di dati personali, da parte degli addetti alla sicurezza dei locali o degli eventi pubblici, modificando in tal senso il Decreto ministeriale del 6 ottobre 2009;

d) disposizioni per stabilire i termini per la rimborsabilità, la cessione o l'annullamento dei biglietti elettronici di accesso nei locali o degli eventi pubblici».

1.5011/1 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All'emendamento, 1.5011, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«510-*sexies*. Le disposizioni recate dal comma 510-*septies* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 510-*septies* entrano in vigore dal 1º gennaio 2019.

510-*septies*. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-*bis*.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare.".».

1.0.5000/111 (testo 2)

RIVOLTA, ARRIGONI, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'emendamento 1.0.5000, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 mesi";

a-bis) all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoparti sito nel comune di Cogoleto, come modificato con legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020.".».

1.6000 (testo 2)
I Relatori

Dopo il comma 137, inserire i seguenti:

«137-*bis*. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-*bis* della legge 27 febbraio 2017, n. 18 e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni di euro.

137-*ter*. Il Ministro dello Sviluppo economico presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

137-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 137-*bis*, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.6002/1
Arrigoni, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani

Dopo il capoverso lettera b) inserire il seguente

«b-*bis*) Dopo il comma 167 inserire il seguente:

"167-*bis*. All'articolo 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2016-2020» e le parole: «massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di cinque anni»"».

1.6002/2
Cario

Dopo il comma 168-bis*, aggiungere il seguente:*

«168-*bis*.1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma, è autorizzata la spesa pari a euro 1.002.150 per l'anno 2019, euro 2.044.386 per l'anno 2020, euro 2.085.274 per l'anno 2021, euro 2.126.979 per l'anno 2022, euro

2.169.519 per l'anno 2023, euro 2.212.909 per l'anno 2024, euro 2.257.168 per l'anno 2025, euro 2.302.311 per l'anno 2026, euro 2.348.357 per l'anno 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dall'anno 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.002.150;
2020: – 2.044.386;
2021: – 2.395.324.

1.6002/3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Alla lettera h)*, dopo il capoverso «168*-ter*», inserire i seguenti:*

«168-*quater*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dai commi 204 a 208, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: *a)* 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over sino ad esaurimento; *b)* 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over al 50 per cento con le graduatorie vigenti.

168-*quinquies*. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 40 livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.

168-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.

168-*septies*. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

168-*octies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si prov-

vede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.6002/4

DAMIANI

Alla lettera i), dopo il capoverso «187-bis», inserire il seguente:

«187-*bis*. 1. All'art. 20 comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 17, la parola: "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al personale dirigenziale del ruolo amministrativo e professionale del servizio sanitario nazionale, e"».

1.6002/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 187-nonies, lettera a) sostituire le parole: «30 settembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

1.6002/6

GASPARRI, LA RUSSA, MALLEGNI, DAMIANI

Dopo il comma 187-nonies aggiungere il seguente:

«187-*nonies*.1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione da raggiungere attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2019, i contratti in corso al 31 dicembre 2018, previsti dall'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

1.6002/7
DAMIANI

Alla lettera h)*, dopo il capoverso «187-decies»*, inserire il seguente:

«187-*decies 1*. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'art. 52-*quater* del decreto legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'art. 1, comma 298, lettere a), *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:

"1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, sono abrogate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato."».

1.6002/8
DAMIANI

Alla lettera h), dopo il capoverso «187-decies», inserire il seguente:

«187-*decies 1*. Sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con

prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.6002/9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 187-terdecies, inserire i seguenti:

«187-*quaterdecies*. Al comma 1, dell'art. 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, lettera c), sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018".

187-*quinquiesdecies*. Al comma 15 dell'art. 22 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al secondo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "50 per cento"».

1.6002/10

Ferrero, Rivolta, Zuliani, Solinas

Dopo il comma 187-terdecies aggiungere il seguente:

«187-*quaterdecies*. In analogia a quanto previsto al comma 187-*sexies*, i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 187 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione e della rilevanza economica finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e delle relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici».

1.6002/11

Briziarelli, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani

*Dopo il comma 187-*tredicies*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«187-*quaterdecies*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle

assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.6003/1
RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 283*-bis*, capoverso 4*-bis*, sostituire la parola:* «36» *con la parola:* «60»;

b) *dopo il comma 283*-quinquies *inserire i seguenti:*

«283-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con legge 11 gennaio 2018, n. 3.

283-*septies*. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

283-*octies*. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.6003/2
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 283-bis aggiungere i seguenti:

«283-*ter*. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, nel rispetto dell'equilibrio economico rag-

giunto dalle Regioni, anche in coerenza con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.

283-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 639-*bis*».

1.6003/3

RIZZOTTI

*Dopo il comma 283-*quinquies*, aggiungere i seguenti commi:*

«283-*sexies*. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005 e successive modificazioni, è applicato, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

283-*septies*. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia, ai laureati di cui al comma 283-

sexies, ammessi alle scuole di specializzazione, si applicano gli articoli 34, 38, 39, 40, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni.

283-*octies*. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, ai laureati di cui al comma 283-sexies è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali nelle quali si effettua l'attività di formazione e acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista. Ai medesimi laureati è fatto altresì divieto di instaurare qualsivoglia rapporto convenzionale, di subordinazione o di collaborazione, anche a progetto, con il Servizio sanitario nazionale ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, qualora ciò sia di impedimento alla frequenza obbligatoria e regolarmente definita dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

283-*nonies*. I benefici economici previsti dal comma 283-sexies non sono cumulabili con il godimento di ulteriori borse di studio, contratti e assegni di ricerca concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

283-*decies*. Ai soggetti di cui al comma 283-sexies, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti agli anni di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria successivi al primo, qualora già assegnatari di borse di studio o assegni di ricerca, è corrisposta la differenza economica fino a concorrenza dell'importo previsto dal contratto di formazione specialistica.

283-*undecies*. Per l'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle modalità per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione, i laureati di cui al comma 283-sexies sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

283-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 283-sexies a 283-undecies, valutati in 3 milioni e 500.000 euro annui in riferimento a ogni anno di specializzazione, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

283-*terdecies*. Il Fondo di cui al comma 283-*duodecies* è incrementato di 3 milioni e 500.000 euro per l'anno accademico 2019/2020.»

1.6004/1

GALLONE, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il capoverso: «632-bis», inserire il seguente:

«632-*ter*. All'articolo 2, comma 1, lettera p)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "in mercati regolamentari", sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema."».*

1.7000/1

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI

Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«b-bis) *al comma 5, lettera* a), *al capoverso «55», dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«c) *al comma 57, la lettera* d) *è abrogata e alla lettera* d-bis) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo dì pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro gli importi di cui al comma 653.

1.7000/2

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* I commi 5 e 6 sono soppressi;

b-ter) I commi da 12 a 17 sono soppressi».

Conseguentemente alla lettera e) *sostituire le parole:* "7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* "5.444,30 milioni di euro per l'anno 2019"»;

– *dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:* n-bis) *il comma 624 è soppresso.*

1.7000/3

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:* «b-bis) *i commi da 23 a 29 sono soppressi.*

Conseguentemente:

– *alla lettera* e), *sostituire le parole;* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «6.872,20 milioni di euro per l'anno 2019, 7.630,2 milioni di euro per l'anno 2020»;

– *dopo la lettera* n), *aggiungere la seguente:* n-bis) *il comma 639 è soppresso*

1.7000/4

DAMIANI

Dopo la lettera b), *inserire la seguente:* «b-bis) *al comma 5, sopprimere le lettere* d) *e* d-bis);».

1.7000/5
PEROSINO

Alla lettera c), *al comma 29*-ter, *lettera* a), *dopo la parola: «ricavi» aggiungere le parole:* «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-*quater,»*

1.7000/6
MISIANI

Alla lettera c), *capoverso 29*-ter, *lettera* a), *dopo la parola:* «ricavi» *aggiungere le seguenti:* «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-*quater,»*

1.7000/7
CONZATTI

Alla lettera c), *sopprime il comma 29*-septies decies.

1.7000/8
MARCUCCI, MISIANI, PATRIARCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera c), *sopprimere i commi 29*-octies decies e 29-*novies.decies*.

Conseguentemente, alla lettera e), *sostituire le parole:* "7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «6.981,6 milioni di euro per l'anno 2019, 7.897 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.7000/9
CONZATTI

Alla lettera c), *sopprimere il comma 29*-octies.decies.

1.7000/10
CONZATTI

Alla lettera c)*, sopprime il comma 29*-novies decies.

1.7000/11
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c) sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:

"33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29, le parole: '31 dicembre 2018', sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: '31 dicembre 2019' e le parole: '30 giugno 2019', sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2020';

b) al comma 30 le parole: '31 dicembre 2018', sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: '31 dicembre 2019' e le parole: '31 dicembre 2019', sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'".

34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «7.090 milioni di euro per l'anno 2019, 7.510 milioni di euro per l'anno 2020, 7.122 milioni di euro per l'anno 2021, 7.277 milioni di euro per l'anno

2022, 7.336 milioni di euro per l'anno 2023, 7.337 milioni di euro per l'anno 2024, 7.467 milioni di euro per l'anno 2025, 7.972 milioni di euro per l'armo 2026, 8.267 milioni di euro per l'anno 2027 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

1.7000/12

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

Dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* sostituire i commi da 45 a 48 con il seguente:

"45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 le parole: 'nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017';

b) al comma 56, al primo periodo, le parole: '250 milioni di euro per l'anno 2019' sono sostituite dalle seguenti: '250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022'"».

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «6.850 milioni di euro per l'anno 2020, 7.805 milioni di euro per l'anno 2020, e 8.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.7000/13

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* sopprimere i commi da 42 a 44».

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020» *con le*

seguenti: «6.800 milioni di euro per l'anno 2019, 7.755 milioni di euro per l'anno 2021».

1.7000/14
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Alla lettera d) *sostituire le parole:* «con una dotazione di 2.050 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.600 milioni per l'anno 2021» *con le seguenti:* «con una dotazione di 1.350 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni dì euro per l'anno 2020 e di 1.900 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, sopprimere la lettera l).

1.7000/15
DAMIANI

Dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 63, inserire il seguente:

"63-*bis.* Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: 'ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.', sono inseriti i seguenti periodi: 'I rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le proce-

dure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione ad esclusione delle 8 di contenziosi in materia di lavoro dei dipendenti.';

b) al penultimo periodo, le parole: '30 settembre 2014' sono sostituite con le seguenti: '31 dicembre 2019'"».

1.7000/16

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 64, sostituire le parole: "con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'amo 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034" con le seguenti: "con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 5.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 5.565 milioni di euro

per l'anno 2023, di 5.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 6.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 5.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 5.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 5.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034"».

Conseguentemente:

alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 8317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 6.817 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

alla lettera f), sostituire le parole: «3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «3.468 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.184 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.653 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.7000/17

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

"137-*bis.* Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato 'Fondo per l'assegno unico ai figli' con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

137-*ter.* Le risorse di cui al comma 137-*bis* sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.

137-*quater.* L'assegno di cui al comma 137-*ter* prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.

137-*quinquies.* I provvedimenti di cui al comma 137-*ter* individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 137-*ter*, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 137-*bis*"».

Conseguentemente,

a) alla lettera e), *sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «3.300 milioni di euro per l'anno 2019, 4.255 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.517 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

b) alla lettera *f)*, *sostituire le parole:* «3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «3.768 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.136 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.484 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.953 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.799 milioni di euro per l'anno 2023 e 5.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.7000/18

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:

"137-*bis.* Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

137-*ter.* Con riferimento al periodo decorrente dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-

bis si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

137-*quater.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

137-*quinquies.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 137-*bis* a 137-*quater* e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'amo 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

137-*sexies.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028"».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.33 6milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «2.518 milioni di euro per l'anno 2019, 6.576 milioni di euro per l'anno 2020, 6.274 milioni di euro per l'anno 2021, 5.243 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

1.7000/19

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

"137-*bis.* All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole 'fino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2020'.

137-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 137-*bis* per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

137-*quater*. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-*bis*, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono, altresì, adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate"».

1.7000/20

VALENTE, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* al comma 66, primo periodo, dopo le parole: "criteri di riparto" aggiungere le seguenti: "tali da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna"».

1.7000/21

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «7.095 milioni di euro per l'anno 2019, 8.050 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.312 milioni di euro a decorrere dall'anno».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

"146-*bis*. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

1.7000/22

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MARINO, STEFANO, FARAONE, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «7.080 milioni di euro per l'anno 2019, 8.035 milioni di euro per l'anno 2020, 8.297 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 472 inserire il seguente:

"472-*bis*. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

1.7000/23

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7.040 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* sopprimere i commi 337, 348 e 469, secondo periodo».

1.7000/24

MAGORNO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «6.900 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 148 è inserito il seguente: "148-*bis*. Al fine di proseguire il processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni

di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La regione Calabria dispone con legge regionale, la copertura degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio del 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio. Il personale utilizzato nel contingente degli LSU – LPU e lavoratori impiegati in attività socialmente utili, che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, anche in sovrannumero, alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali viene utilizzato, o in altre nell'ambito della Regione Calabria con la posizione funzionale ricoperta"».

1.7000/25

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «6.850 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, sopprimere la lettera h).

1.7000/26 (testo corretto)

MARCUCCI, MISIANI, PATRIARCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:*

«7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «6.523 milioni di euro per l'anno 2019, 6.356 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.309 milioni di euro per l'anno 2021 e 6.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla lettera g)*, sopprimere il comma 142*-bis.

1.7000/26

MARCUCCI, MISIANI, PATRIARCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «6.523 milioni di euro per l'anno 2019,6.356 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.309 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla lettera g)*, sopprimere il comma 142*-bis.

1.7000/27

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 8317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «1.902 milioni di euro per l'anno 2019, 2.897 milioni di euro per l'anno 2020, e 3.187 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «e il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

Conseguentemente, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

"137-*bis*. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 2), le parole: euro 3.000' sono sostituite dalle seguenti: euro 4.000';

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il beneficio economico del Rei è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il be-

neficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del Rei è pari a un dodicesimo del valore su base annua';

c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: due mesi';

d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: I beneficiari del Rei per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, dei medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del Rei è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento';

e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9';

f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a)*';

2) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) il massimale dei beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1.

137-*ter*. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

1.7000/28

BELLANOVA, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e) *sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «6.896 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella n. 2, sopprimere la voce Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma 11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità con i relativi importi.*

1.7000/29

BELLANOVA, VALENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera e) *sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* « 6.300 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella n. 2, sopprimere la voce Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale*, Programma 28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali con i relativi importi.*

1.7000/30

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI

Alla lettera e)*, sostituire le parole:* «8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «8.049 milioni di euro per l'anno 2020, e a 8.311 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sopprimere la denominazione: "legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 – Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche" e la denominazione: "legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319 » Crediti di imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagato a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione"».

1.7000/31

MARCUCCI, MISIANI, PATRIARCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO

Alla lettera f)*, dopo le parole:* «primo periodo» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "interventi in materia pensionistica finalizzati" inserire le seguenti: "alla proroga della disciplina cosiddetta Opzione donna' e" e».

Conseguentemente, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* dopo il comma 139 inserire i seguenti:

"139-*bis*. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2022, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

139-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 139-*bis* si provvede, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139"».

1.7000/32

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» *inserire le seguenti:* «alla stabilizzazione e all'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria,».

Conseguentemente, dopo il comma 139 sono inseriti i seguenti:

«139-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 119-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dal 1º gennaio 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima

e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-*ter*. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

139-*ter*. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

139-*quater*. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura dell'90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

139-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-*bis* a 139-*quater* si provvede, entro il limite di spesa di 1.200 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

1.7000/33

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Alla lettera g), il comma 142-bis *è abrogato;*

Conseguenemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa, o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.7000/34

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera g) *capoverso comma 142*-bis *alla lettera* b):

a) al punto 1) le parole: «dal punto 1» vanno sostituite con le seguenti: «dalla lettera *a)*»;

b) ai punti da 1) a 6) ovunque ricorrano le parole: «presente lettera» vanno sostituite dalle seguenti: «presente punto».

1.7000/35

BUCCARELLA, MARTELLI

Alla lettera g)*, dopo il comma 142*-bis *aggiungere il seguente:*

«142-*bis*.1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 10 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.7000/36

VITALI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 169, inserire il seguente:

"169-*bis*. Ai fini del calcolo dei requisiti di esperienza del responsabile tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto Ministeriale 120 del 2014, possono anche essere considerati tutti gli anni del regime transitorio di cui al comma 4, del medesimo articolo 13"».

1.7000/37

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, il comma 208-bis *è abrogato;*

e, di conseguenza, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984,

n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis* e 639-*ter*. La quota delle risorse derivanti dalle disposizioni dei suddetti commi ed eccedente i mancanti risparmi di cui al comma 208-*bis* abrogato, confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7000/38

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI, MALLEGNI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i) *dopo il comma 223-*bis*, aggiungere il seguente:*

«223-*bis*.1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 40 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 40.000.000.

1.7000/39

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i) *dopo il comma 223-*bis*., aggiungere il seguente:*

«223-*bis*.1. All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", è aggiunta la seguente voce: di impianti *wi-fi* (acquisto e installazione di *modem/router*, dotazione *hardware* per la rice-

zione del servizio mobile – antenne terresti, ripetitori di segnale, parabole –"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000,
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.7000/40

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i)*, dopo il comma 223-bis., aggiungere il seguente:*

«223-*bis*.1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, diminuire di 150 annui a decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui al comma 138.

1.7000/41

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i)*, dopo il comma 223*-bis.*, aggiungere il seguente:*

«223-*bis*.1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

1.7000/42

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i), *dopo il comma 223*-bis., *aggiungere il seguente:*

«223-*bis*.1. Al comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.7000/43

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, alla lettera i), apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 223*-sexies *sopprimere le parole:* «ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché»

b) *sopprimere i commi 223*-undecies *e 223*-duodecies

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis,* 639-*ter* e 639-*quater.*

639-*sexies. (Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)* 1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

639-*septies.* Il contributo di solidarietà di cui al comma 639-*sexies* è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro. Dall'applicazione del contributo sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni e dall'ammontare del contributo sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

639-*octies.* Il contributo di cui al comma 639-*sexies* è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

1.7000/44

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, GALLONE, CONZATTI, DAMIANI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i), *dopo il comma 223*-terdecies *inserire i seguenti:*

«223-*quater decies.* Al fine di facilitare l'avvio dei cantieri edilizi, la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici e l'abbellimento delle città, con finalità generali e attraverso il perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, ai proprietari di immobili, costruiti prima del 1978, privi di valore storico e architettonico, i cui condomini deliberino all'unanimità di procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'immobile, affidandola ad una impresa di costruzioni, ricostruendo con criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di miglioramento delle prestazioni sismiche, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) premio volumetrico fino al 25 per cento rispetto al fabbricato demolito, parametrato ai livelli di efficientamento attesi;

b) possibilità di accorpare e redistribuire le volumetrie, escludendo dal calcolo i volumi interrati destinati a parcheggio e a servizio delle attività e modificando la sagoma;

c) possibilità di cedere i diritti edificatori maturati e agevolazioni fiscali per gli acquirenti, in caso di abitazione principale;

d) deduzione integrale, dal reddito complessivo Irpef, degli oneri connessi all'affitto di un'altra unità immobiliare nel periodo di demolizione e ricostruzione dell'immobile, a partire dall'anno fiscale successivo all'intervento edilizio, sino alla maturazione dei diritti edificatori ovvero dell'insediamento nella nuova unità immobiliare ricostruita.

223-*quindecies.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, approva le disposizioni volte ad agevolare l'apertura dei cantieri in ambito urbano, previste dal comma 223-*quater decies,* d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definendo compiutamente la tipologia delle agevolazioni e la semplificazione delle disposizioni e delle procedure in materia urbanistica agevolando ogni misura che possa favorire gli investimenti da parte dei privati nel settore immobiliare.

223-*sedecies.* I Comuni possono deliberare procedure semplificate e riduzione degli oneri per le pratiche di demolizione e ricostruzione ed agevolazioni in favore dei proprietari e dei consorzi di proprietari, che interessino zone soggette a degrado urbano, nel rispetto delle disposizioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 223-*quindecies.* I Comuni deliberano inoltre la realizzazione di infrastrutture che si rendano necessaria per gli obiettivi di utilità pubblica nei nuovi contesti urbanistici.

223-*septies decies.* Le maggiori entrate a regime derivanti dalla crescita del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 223-*quater decies* a 223-*sedecies* sono destinate alla riduzione delle imposte sulla casa, alla infrastrutturazione pubblica e all'edilizia residenziale pubblica.

223-*octies decies.* Per il 2019, primo anno di applicazione delle disposizioni previste dai commi da 223-*quater decies* a 223-*septies decies,* i cui oneri sono quantificati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo di cui al comma 421».

1.7000/45

CONZATTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera i)*, dopo il comma 223*-terdecies *è inserito il seguente:*

«223-*quaterdecies*. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, il cambio di desti-

nazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.7000/46

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

"232-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

232-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 232-*bis* è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-*bis*.

232-*quater*. Agli oneri derivanti, ai commi 232-*bis* e 232-*ter*, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2019,40 milioni di euro per l'anno 2020,60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche"».

1.7000/47

DAMIANI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire il seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 469 aggiungere i seguenti:

"469-*bis*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge n. 212 del 2000, le quote di accantonamento relative ai costi di chiusura delle discariche e di gestione *post* chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.

469-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 469-*bis* si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 653"».

1.7000/48

TOFFANIN, GALLONE, MOLES, VITALI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 568, aggiungere i seguenti:

"568-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14

comma 5-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

568-*ter*. Gli oneri di cui al comma 568-*bis*, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

568-*quater*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 568-*bis* e 568-*ter* quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

1.7000/49

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

"232-*bis*. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere:

a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi;

b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1.

Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in proporzione all'entità del rispettivo credito.

232-*ter*. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 232-*bis* e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019"».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 653.

1.7000/50
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* dopo il comma 251 aggiungere il seguente:

"251-*bis*. Al fine di garantire il riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* e di riconoscerne sostegni adeguati, si provvede ad incrementare di 10.000.000 di euro la dotazione del fondo già istituito di cui all'articolo 1 comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

Conseguentemente, ridurre di 10.000.000 euro gli importi di cui al comma 653.

1.7000/51
VITALI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* sopprimere il comma 431».

1.7000/52
VITALI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* sopprimere il comma 432».

1.7000/53
VITALI

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* sopprimere il comma 433».

1.7000/54
MANCA

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

«*i-bis)* i commi 513 e 515 sono soppressi».

1.7000/55
COMINCINI, MISIANI, STEFANO, MANCA

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera i)*, aggiungere il seguente:*

«*i-bis)* Al comma 535, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"I Comuni che hanno già deliberato il bilancio relativo all'anno 2019 entro il 31.12.2018, possono deliberare in Consiglio comunale tale aumento entro il 28 febbraio2019. Gli aumenti adottati entro tale termine sono applicabili dal 1° gennaio 2019"».

1.7000/56
FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS

All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modifiche:

al punto n) *dell'articolo 1 il comma 621*-ter *è abrogato.*

All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al punto* m) *dell'articolo 1, le parole:* «sono incrementate di 1,25» *sono sostituite dalle parole:* «sono incrementate di 1,40»*, e le parole:* «non inferiore al 69 per cento e all'84,5 per cento» *sono sostituite dalle parole:* «non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento»*, le seguenti:* «Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» *sono soppresse;*

b) *al punto* n) *dell'articolo 1 il comma 621*-ter *è abrogato.*

Conseguentemente, dopo il comma 653 aggiungere il seguente:

«653-*bis*. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "Ai contratti di pubblicità" sono aggiunte le parole: "e di sponsorizzazione"».

1.7000/57

GALLONE

All'emendamento 1.7000, lettera n), *dopo il capoverso:* «621-*ter*», *inserire il seguente:*

«621-*quater*. Dopo il comma 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A richiesta di chi si dichiara proprietario ed a spese di questi, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a rettificare immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà con il numero di targa di prima immatricolazione, se cessata. La nuova targa, da rilasciarsi sempre a spese di chi si dichiara proprietario, dovrà essere identica a quella di prima immatricolazione per materiale utilizzato, per dimensioni e per caratteristiche grafiche"».

1.7000/58

DAMIANI

All'emendamento 1.7000, lettera n), dopo il capoverso, «621-*ter*», *inserire il seguente:*

«621-*quater*. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti princìpi:

a) i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;

2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

b) il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l'emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei princìpi di cui al presente comma"».

1.7000/59

PAPATHEU

All'emendamento 1.7000, alla lettera n), *aggiungere i seguenti:*

«621-*quater.* Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012:

2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con

esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto è erogato a valere sulle risorse del comma 5-*ter* o può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili;

3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.

621-*quinquies* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-quater nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 647 e 648, valutate in 70,2 milioni di euro per l'anno 2019, nonché mediane riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 653, nel limite di 55 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 23.800.000.

1.7000/60

MISIANI, MANCA, STEFANO, MARINO

All'emendamento 1.7000, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, alla lettera e), *sostituire le parole:* «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «6.887 milioni di euro per l'anno 2019, 7.842 milioni di euro per l'anno 2020, 8.154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.7000/61

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, alla lettera p), *capoverso comma 653*-ter, *dopo le parole:* «Allegato Accantonamenti alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «ed ai commi da 653-*sexies* a 653-*nonies*»;

e, nell'Allegato Accantonamenti, sopprimere la voce:

«Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto:

2019

CP: – 600.000.000;
CS: – 600.000.000»;

Conseguentemente, dopo il comma 653-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«653-*sexies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

653-*septies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

653-*octies.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

653-*nonies.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 653-*sexies*, 653-*septies* e 653-*octies.* La quota delle risorse derivanti dalle disposizioni dei suddetti commi ed eccedente la necessità di accantonamento di cui al comma 653-*ter*, confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7000/62

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, alla lettera p), *capoverso comma 653*-ter, *dopo le parole:* «Allegato Accantonamenti alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «ed ai commi da 653-*sexies* a 653-*octies*»;

e, nell'Allegato Accantonamenti, sopprimere la voce:

«Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 17.15- Ricerca di base e applicata:

2019

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000»;

Conseguentemente, dopo il comma 653-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«653-*sexies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

653-*septies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

653-*octies.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 653-*sexies* e 653-*septies.* La quota delle risorse derivanti dalle disposizioni dei suddetti commi ed eccedente la necessità di accantonamento di cui al comma 653-*ter*, confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7000/63

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, alla lettera p), *capoverso comma 653*-ter, *dopo le parole:* «Allegato Accantonamenti alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «ed ai commi da 653-*sexies* a 653-*octies*» *e, nell'Allegato Accantonamenti, sopprimere la voce:*

«Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 11.9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità:

2019

CP: – 204.000.000;
CS: – 204.000.000»;

*Conseguentemente, dopo il comma 653-*quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«653-*sexies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

653-*septies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

653-*octies.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 653-*sexies* e 653-*septies.* La quota delle risorse derivanti dalle disposizioni dei suddetti commi ed eccedente la necessità di accantonamento di cui al comma 653-ter, confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7000/64

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, alla lettera o), *dopo il comma 639-*quater, *aggiungere il seguente:*

«639-*quater.* Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è abrogato e il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppresso».

1.7000/65

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera p), *aggiungere la seguente:*

p-bis). Dopo il comma 573, aggiungere i seguenti:

«573-*bis.* L'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Principio di concentrazione delle scadenze elettorali e durata degli organi elettivi regionali) – 1.* Al fine di garantire la più elevata partecipazione dei cittadini alla vita politica, il miglior funzionamento del sistema delle Conferenze nonché il contenimento dei costi a carico della

finanza pubblica, la durata degli organi elettivi e la disciplina della indizione delle elezioni e della fissazione delle date elettorali a livello statale, regionale e locale, sono improntate al principio di concentrazione delle scadenze in due turni elettorali annuali. A tal fine gli organi che scadono nel primo semestre dell'anno sono rinnovati nel turno primaverile, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ed è prorogato fino alla data delle elezioni europee qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno; gli altri nel turno autunnale, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.

2. Ai fini del comma 1, la data in cui si svolgono le elezioni del turno è stabilita con decreto del Ministro dell'interno entro il primo mese di ciascun semestre, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, la data del turno è stabilita nella stessa data e non è necessario il ricorso all'intesa. Qualora, dopo la fissazione della data siano convocati i comizi elettorali per il rinnovo delle Camere in una data inclusa in quel turno, la data del turno viene fatta coincidere con quella delle elezioni per le Camere, purché ciò sia compatibile con i termini di convocazione delle altre elezioni che si devono tenere in quel turno e salvo che la data del turno coincida con quella delle elezioni europee.

3. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo.

4. Le leggi regionali stabiliscono i termini per l'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni regionali con disposizioni che assicurino il principio di concentrazione delle scadenze elettorali. In ogni caso le leggi regionali fissano il periodo entro il quale il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere assunto. Tale periodo deve essere compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le elezioni degli organi regionali si svolgono nel primo turno utile, tenuto conto dei termini minimi di indizione stabiliti dalla legge regionale".

573-*ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, come modificate dalla presente legge, si applicano agli organi elettivi regionali che scadono a partire dal 1º gennaio 2020. Fino a tale data, si applica l'articolo 5 della legge n 165 del 2004 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

573-*quater.* Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:

"Art. 53-*bis. - (Rinnovo degli organi in dite turni elettorali annuali) – 1.* Gli organi elettivi dei comuni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo

che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo. Al fine di attuare il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, gli organi comunali vengono rinnovati nelle date dei due turni elettorali annuali stabilite ai sensi dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004.

2. Le elezioni degli organi comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella prima data utile dei due turni elettorali annuali stabilita ai sensi dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, tenuto conto dei termini minimi di indizione.

3. La data per lo svolgimento delle elezioni, fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

4. La elezione dei consigli delle circoscrizioni di cui all'articolo 17, comma 1, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 17".

573-*quinquies.* Per l'anno 2019 la data fissata per il turno autunnale interessa unicamente il rinnovo degli organi elettivi comunali da disporsi ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Negli altri casi, il rinnovo viene fissato per il turno successivo.

573-*sexies.* All'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro novanta giorni dalla data della" sono sostituite dalle seguenti: "per una data non antecedente al quarantacinquesimo giorno successivo alla":

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le elezioni suppletive si svolgono nel primo turno utile di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 'Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione', tenuto conto dei termini minimi di indizione".

573-*septies.* Alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla" sono sostituite dalle seguenti: "nella prima data utile dei due turni elettorali di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 non antecedente al sessantesimo giorno successivo alla";

b) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 15, al terzo comma, le parole: "ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo," sono sostituite dalle seguenti: "rinviare al successivo turno";

d) all'articolo 44, al primo comma, le parole da: "entro tre mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della tempistica indicata all'articolo 15";

e) all'articolo 44, il secondo comma è soppresso.

573-*octies.* Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

b) legge 7 luglio 1991, n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali";

c) articolo 141, comma 4, e articolo 143, comma 10, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"».

1.7000/66

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.7000, dopo la lettera p), *aggiungere la seguente:*

«*p-bis).* Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

"505-*bis.* Dopo l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, aggiungere il seguente:

'Art. 14-*bis.*

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Al fine di assicurare la tenuta unitaria nell'intero territorio nazionale dei principi ispiratori dell'ordinamento, la legge dello Stato che su iniziativa della Regione interessata concede a tale Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, può essere approvata solo dopo la definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con l'individuazione delle risorse necessarie.

2. Il trasferimento delle risorse sulle materie ulteriori assegnate alle Regioni che lo richiedono è definito esclusivamente in base a oggettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza territoriale.

3. Per la definizione dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e l'individuazione delle risorse necessarie, di cui al comma 1, nonché la definizione degli

oggettivi fabbisogni dei territori, di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione di studio composta da 11 membri di cui 5 esperti nominati dal ministro dell'economia e delle finanze e 5 esperti nominati dalla Conferenza delle Regioni e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, che deve concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 settembre 2019. A tale scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019'";

e, di conseguenza, al comma 421, sostituire le parole: "euro 130.317.000 per l'anno 2019" *con le seguenti:* "euro 127.317.000 per l'anno 2019"».

1.7000/67

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 1.7000, dopo il: «conseguentemente» *sopprimere le parole da:* «Missione 13» *fino a:* «CS – 600.000.000».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies.* Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.7001/1

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

All'emendamento 1.7000, dopo il comma 610-bis, *aggiungere il seguente:*

«610-*bis.*1. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *e),* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunta la lettera:

"*f)* le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione, in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016"».

1.7001/2

GALLONE

All'emendamento 1.700, dopo il comma 610-ter, *aggiungere i seguenti:*

«610-*quater.* Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.

610-*quinquies.* Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse fi-

nanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».

1.7001/3
LONARDO

All'emendamento 1.7001, dopo il comma «610-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«610-*quater*. È autorizzata, per il 2019 la spesa di euro 20 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento in località Masseria Marziotto».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 20 milioni di euro per il 2019.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 13)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di nomina, avanzata dal Governo, del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.).

Ricorda che il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, introdotto dalla recente riforma, prevede che, in relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possano procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. Il Gruppo del Partito Democratico ha fatto pervenire una richiesta in tal senso e lui stesso ha sollecitato gli uffici a verificare la disponibilità del dottor Zaccheo.

La relatrice LUPO *(M5S)* illustra la proposta di nomina in esame, che dichiara fin da ora di condividere anche alla luce del *curriculum* del candidato, dal quale emerge il possesso delle particolari capacità ed esperienze richieste dalla legge.

Ritiene in ogni caso condivisibile la proposta di procedere all'audizione del dottor Zaccheo.

Il PRESIDENTE propone dunque di svolgere l'audizione del dottor Zaccheo, che si potrebbe tenere nel pomeriggio di martedì 8 gennaio 2019, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giorgio Palmucci a Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo (n. 12)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO invita i rappresentanti dei Gruppi ad intervenire in dichiarazione di voto.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* dichiara che il proprio Gruppo si esprimerà nel senso dell'astensione, intendendo così manifestare un'apertura di credito al Candidato, che auspica sia presto audito per conoscere gli orientamenti che intende dare all'ENIT, nel corso della sua presidenza.

Il senatore BIASOTTI *(FI-BP)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, in considerazione della professionalità e della competenza attestata dal *curriculum* del candidato.

Il senatore CROATTI *(M5S)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo presente che l'audizione del candidato, in sede congiunta

con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, ha permesso di riscontrare i requisiti di idoneità riferiti nel *curriculum*.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di nomina del candidato che, in corso di audizione, ha dimostrato di possedere i requisiti professionali e di esperienza necessari a ricoprire il ruolo di Presidente dell'ENIT.

Di seguito, si procede alla prima chiama per la votazione, a scrutinio segreto, del parere sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori ANASTASI *(M5S)*, Teresa BELLANOVA *(PD)*, BIASOTTI *(FI-BP)*, CASTALDI *(M5S)*, CROATTI *(M5S)*, GIROTTO *(M5S)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*, in sostituzione del senatore Pisani, LANZI *(M5S)*, PAROLI *(FI-BP)*, PIANASSO *(L-SP-PSd'Az)* , Alessandra RICCARDI *(M5S)*, in sostituzione del senatore Paragone, RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*, Roberta TOFFANIN *(FI-BP)*, in sostituzione del senatore Galliani e VACCARO *(M5S)*.

La seduta sospesa alle 9,10 riprende alle 9,20.

Alla seconda chiama partecipano i senatori GASPARRI *(FI-BP)*, in sostituzione della senatrice Ronzulli, MARTI *(L-SP-PSd'Az)*, e Maria RIZZOTTI *(FI-BP)*.

All'esito della votazione, la proposta di nomina del dottor Giorgio Palmucci è approvata con 16 voti favorevoli e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 9,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 11,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI (SOGIN) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 60 (GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI NUCLEARI SUL TERRITORIO NAZIONALE)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONI

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* chiede di rinviare alla ripresa dei lavori, dopo l'imminente pausa per le prossime festività, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 989, ritenendo opportuno poter disporre di un tempo congruo per approfondire le implicazioni delle disposizioni di interesse della Commissione.

Il PRESIDENTE richiama le comunicazioni già rese in proposito alla Commissione nella giornata di ieri, sottolineando che, in punto di opportunità, sarebbe probabilmente preferibile chiudere l'esame nella giornata odierna.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* ribadisce che, per il proprio Gruppo, è opportuno non concludere l'esame del suddetto disegno di legge nella giornata odierna, essendo necessario svolgere degli approfondimenti, se necessario anche mediante interlocuzione informale con i destinatari delle norme (medici di medicina generale, in particolare). Sottolinea che il provvedimento in questione, pur essendo assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite 1ª e 8ª, reca alcune disposizioni di notevole importanza per il settore sanitario. Rileva, infine, che occorre anche tenere conto del fatto che, in questo momento, molti senatori sono assorbiti dalle attività connesse all'esame della manovra di bilancio.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* pone in rilievo che i ritmi serrati di lavoro in Commissione sono del tutto fisiologici, in particolare in questa fase, e che per il proprio Gruppo è invece opportuna l'espressione tempestiva del parere sul predetto provvedimento, che reca alcune disposizioni di grande importanza per il settore sanitario.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, alla luce del dibattito incidentale svolto, ritira la richiesta di rinvio e dichiara che il proprio Gruppo è pronto a votare il parere anche nella giornata odierna, annunciando sin da ora una posizione critica. Ritiene tuttavia di dover stigmatizzare un *modus procedendi* che preclude i dovuti approfondimenti da parte della Commissione.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, nell'associarsi alle doglianze della senatrice Rizzotti, osserva che il Governo sta ponendo mano alle riforme del settore sanitario in maniera del tutto inappropriata, frammentaria e asistematica, attraverso disposizioni disorganiche inserite in una pluralità di provvedimenti *in itinere*.

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 989 tornerà a formare oggetto dell'esame della Commissione nell'odierna seduta pomeridiana, che si accinge a convocare, dovendosi ora lasciare spazio allo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario COLETTO risponde all'interrogazione n. 3-00095, del senatore Faraone, sull'attuazione del piano nazionale di governo delle liste d'attesa nelle ASL e negli ospedali.

Desidera innanzitutto ringraziare il senatore interrogante, poiché con il suo atto ispettivo consente di evidenziare come la tematica in esame risulti alla particolare attenzione del Ministero della salute, che, come noto,

ha ritenuto, nell'ambito dell'attuale manovra di bilancio, destinare cospicue risorse per intervenire, finalmente in modo sistematico, sulla annosa problematica delle liste d'attesa.

In relazione agli specifici quesiti dell'interrogante, principalmente vertenti sulle modalità di gestione delle liste di attesa in relazione all'attività libero-professionale intramuraria, rappresenta quanto segue.

La conoscenza del fenomeno della libera professione intramuraria e del grado di sviluppo e di maturazione dei diversi contesti regionali viene già monitorata annualmente attraverso una specifica rilevazione, volta alla predisposizione della Relazione al Parlamento finalizzata a dare conto dello stato di attuazione delle disposizioni normative in materia.

Dai dati acquisiti nell'ambito delle ultime rilevazioni effettuate è emerso uno scenario ancora in evoluzione, con sfide attuative tuttora in atto soprattutto in alcuni contesti. Le ultime analisi hanno infatti contribuito a distinguere esperienze piuttosto avanzate e altre in fase di allineamento e consolidamento. A fronte di un generale *trend* in miglioramento, in particolare per alcuni adempimenti regionali ed aziendali, si sono dovuti registrare anche risultati non del tutto soddisfacenti.

Per questo motivo, con la nota del 14 giugno 2018, citata dal senatore interrogante, sono state fornite, in vista dell'adozione del nuovo PNLA, indicazioni volte a garantire il corretto esercizio dell'ALPI, e si è ritenuto opportuno richiedere informazioni più puntuali e dettagliate alle regioni in ordine ad alcuni specifici aspetti concernenti il governo dell'attività libero professionale intramuraria.

Per quel che riguarda in particolare l'ALPI sono state acquisite informazioni sulle modalità e i criteri individuati per la determinazione dei volumi di attività istituzionale ed i volumi di attività libero professionale intramuraria; nonché sulle modalità di verifica dello svolgimento dell'ALPI, con particolare riferimento alla costituzione dell'Organismo paritetico regionale previsto dall'Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010 con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti; nonché, infine, sugli strumenti di controllo attivati per verificare che tutte le prestazioni erogate in ALPI siano effettivamente prenotate attraverso l'infrastruttura di rete prevista della legge n. 120 del 2007.

Al riguardo sono effettivamente emerse ancora diverse criticità sul territorio nazionale, che evidenziano significative differenze, sia tra le varie regioni, che nell'ambito della stessa regione.

In particolare significative carenze risultano nella costituzione e nel corretto funzionamento dell'Organismo paritetico regionale previsto dall'Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, motivo per il quale il nuovo PNLA, attualmente all'esame della Conferenza Stato – Regioni,

ha ribadito espressamente la necessità dell'attivazione di tale Organismo, all'interno delle attività di verifica dello svolgimento dell'attività libero professionale, disponendo che tale adempimento sia sottoposto a verifica nell'ambito dei lavori del Comitato LEA.

Proprio al fine di assicurare l'equilibrato rapporto tra i volumi dell'attività istituzionale e dell'attività libera professione intramuraria si prevede che in caso di superamento di tale rapporto e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione, sia attuata il blocco dell'attività libero professionale, fatta salva l'esecuzione delle prestazioni già prenotate.

In relazione alle ulteriori esigenze di trasparenza e di monitoraggio espresse nell'interrogazione in esame, precisa che nel nuovo PNGLA sarà oggetto di monitoraggio un ulteriore, nuovo elenco di prestazioni ambulatoriali e di ricovero rappresentative del primo contatto del cittadino con il Servizio Sanitario Nazionale (c.d. primo accesso), nonché anche i controlli, gli «screening» e le urgenze.

Per la rilevazione dei tempi di attesa, sono previsti vari monitoraggi, tra cui si conferma il Monitoraggio della presenza sui siti web della sezione dedicata a liste e tempi di attesa, monitoraggio già presente nel PNGLA 2010–2012.

Il nuovo PNGLA chiarisce, inoltre, che l'informazione e la comunicazione sulle liste d'attesa debbano essere sostenute e potenziate per sviluppare e rafforzare la pluralità dei canali di accesso alle informazioni, attraverso vari strumenti: campagne informative, Uffici relazioni con il pubblico, Carte dei servizi e sezioni dedicate e facilmente accessibili sui siti web regionali e aziendali.

Si è dunque convenuto di procedere ad un monitoraggio con cadenza annuale, su tutto il territorio nazionale: tale attività, peraltro, rappresenterà anche uno strumento di verifica della trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla tematica delle liste d'attesa.

I risultati di tale opera di monitoraggio – che utilizzeranno flussi già in uso alle Regioni, secondo linee guida condivise tra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome e l'Agenas – saranno poi diffusi attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute

Conclude, dunque, dando piena assicurazione che il nuovo PNGLA valorizzerà le esigenze di trasparenza espresse dal senatore interrogante, le quali costituiranno di certo un ulteriore passo in avanti nella direzione della migliore gestione e comprensione di un meccanismo complesso, che dovrà portare, nel minor tempo possibile, ad un sensibile miglioramento della resa delle prestazioni sanitarie a beneficio della collettività.

Il senatore FARAONE *(PD)* si dichiara non soddisfatto della risposta, evidenziando in termini critici che il Governo non solo ha trascurato di precisare l'entità delle risorse destinate ai problemi oggetto di sindacato ispettivo (limitandosi a definirle «cospicue»), ma neppure ha fornito indicazioni in merito alle iniziative che intende porre in essere per superare l'attuale disomogeneità tra le diverse regioni.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata odierna, alle ore 14, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 989.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

Plenaria

47ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Faraone, la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana della Commissione, con diretta audiovisiva anche sui canali *web*.

Al riguardo, precisa che, secondo un recente orientamento interpretativo della Presidenza del Senato, la diretta audiovisiva può essere disposta solo sul circuito interno (salvo che per le audizioni, in relazione alle quali è ritenuta ammissibile anche la trasmissione in diretta su canale *web)*.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva, nei termini precisati.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato l'*iter* fin qui svolto, interviene sull'ordine dei lavori la senatrice CASTELLONE *(M5S)*, allo scopo di chiarire che per il proprio Gruppo nulla osta a rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa per le festività, come richiesto a più riprese da alcuni rappresentanti dei Gruppi di opposizione, da ultimo nel dibattito sui lavori della Commissione svolto nella seduta antimeridiana. Ad avviso dell'oratrice, tale rinvio, in assenza di motivi di urgenza legati all'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito, è opportuno sia per mantenere il *fairplay* che ha sempre caratterizzato l'attività della Commissione sia per venire incontro alle esigenze di quanti, come ad esempio il senatore Errani, sono attualmente impegnati dall'attività della Commissione bilancio.

Constatato che non vi sono obiezioni al prospettato rinvio, il PRESIDENTE, dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Castellone, avverte che la conclusione dell'esame avrà luogo nella seduta che sarà convocata nella giornata del prossimo martedì 8 gennaio, fermo restando che chi vorrà potrà intervenire già quest'oggi in sede di discussione generale.

Prende atto la Commissione.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, cui è data la parola sull'ordine dei lavori, osserva che si registra una certa confusione circa gli strumenti normativi adoperati dal Governo per perseguire l'obiettivo della semplificazione: non è chiaro se il decreto-legge in esame sia l'unico intervento in materia o se, come in alcuni momenti è sembrato di capire, siano stati adottati, ovvero siano allo studio, anche ulteriori interventi a mezzo di disegni di legge ordinari. Auspica un chiarimento in proposito.

Il PRESIDENTE precisa che, per quanto in questa sede rileva, oggetto di esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite, è uno specifico disegno di legge, volto alla conversione di un determinato decreto-legge, già oggetto di illustrazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* si sofferma sull'articolo 9 del decreto-legge, che introduce la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. In proposito, nota che la misura si limita ad attuare, peraltro in via transitoria, una disposizione facoltizzante contenuta nella normativa europea di riferimento, senza porre mano al pur necessario ridisegno complessivo ed organico della formazione dei medici di medicina generale: ciò ingenera nell'oratrice la sensazione che si vogliano utilizzare gli specializzandi come tappabuchi provvisori per ovviare alle lacune del sistema di cure primarie, senza operare i necessari investimenti per assicurare al

servizio sanitario professionisti della medicina generale adeguatamente preparati, in assenza dei quali è impossibile attuare gli interventi in materia sanitaria previsti dal contratto stipulato dalle forze politiche di maggioranza.

Dà atto, conclusivamente, della sensibilità dimostrata, in particolare dal Presidente e dalla senatrice Castellone, nel non costringere entro i confini della giornata odierna l'esame del provvedimento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

40ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, in risposta all'interrogazione n. 3-00410, fa presente, con riferimento alle questioni poste, inerenti i siti contaminati da conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.) sia in aree interne che esterne al SIN Crotone-Cassano-Cerchiera ed in modo particolare per quanto concerne l'area del Piazzale Sud Center S.r.l. nel Comune di Crotone, che le analisi sinora condotte hanno rilevato contaminazione da residui industriali.

Alla luce dei risultati dell'attività d'indagine ambientale, al fine di valutare la necessità di procedere a un intervento di bonifica, nel febbraio 2015, il comune di Crotone ha predisposto un «piano di indagine integrativo», finalizzato alla determinazione dei parametri propedeutici all'implementazione dell'analisi di rischio dei siti interessati dalla presenza di C.I.C.. In seguito, nel corso della Conferenza di servizi del 15 luglio 2015, si è proceduto all'approvazione del documento di analisi di rischio e si è concordato, per le aree esterne al SIN, e quindi anche per il sito «Piazzale Sud Center S.r.l.», di chiedere al Ministero dell'ambiente linee guida in merito alla prosecuzione delle attività di risanamento e ad Arpacal la definizione di valori di fondo delle acque sotterranee. Il 12 febbraio 2016, si è tenuto un tavolo tecnico presso il Ministero dell'ambiente, nel corso del quale il Comune di Crotone

ha rappresentato che l'analisi di rischio applicata alle aree non ricadenti nel SIN aveva evidenziato nei terreni il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per la specifica destinazione d'uso e nelle acque sotterranee il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Nell'ambito di tale tavolo tecnico, Arpacal si è impegnata ad eseguire un'ulteriore campagna di monitoraggio sui piezometri per i siti pubblici ed il Comune a trasmettere al Ministero le schede tecniche con i dati dei siti e con i risultati delle analisi di caratterizzazione effettuata.

Il 13 giugno 2016 il Ministero dell'ambiente ha convocato un ulteriore tavolo tecnico, nel corso del quale ha ribadito che, essendo i materiali in questione costituiti da miscela di terreno e residui di lavorazione del C.I.C., era necessario trattarli come materiale di riporto di cui all'articolo 3, comma 1, dell'articolo 41 della legge n. 20 del 2012, come modificato dalla legge n. 98 del 2013. In quella sede è stata concordata, quindi, la possibilità di optare su due tipologie d'intervento: a) rimozione e smaltimento, da prevedersi nelle aree a verde e comunque non asfaltate; b) messa in sicurezza permanente, con la definizione dei requisiti minimi necessari a garantire l'impermeabilizzazione dell'area prevedendo un «pacchetto minimo prestazionale». Nel novembre 2016, il Ministero ha chiesto ad ISPRA di redigere le linee guida e nel mese di febbraio 2017 ha trasmesso una relazione tecnica redatta dal predetto Istituto, con le indicazioni per la realizzazione delle coperture superficiali.

Nel febbraio 2018, il Comune ha avviato le indagini preliminari per la progettazione degli interventi nelle aree pubbliche contaminate da C.I.C, ritenute urgenti in quanto segnalate come prioritarie dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Sulla base di quanto stabilito nelle varie Conferenze di servizi tenutesi, da ultimo, anche nel corrente mese, si fa presente che, per i siti di competenza pubblica contaminati da C.I.C. (Scuola San Francesco; Alloggi ATERP in Via Puglisi-Località Lampanaro; Alloggi ATERP in Località Margherita; ITC Lucifero), Arpacal ha fatto presente che si attueranno gli interventi di rimozione del materiale e la sua caratterizzazione come rifiuto. Per i rimanenti siti, tra cui il «Piazzale Sud Center S.r.l.», è stata prevista la messa in sicurezza permanente, con la definizione, come già detto, di un «pacchetto minimo prestazionale», con i requisiti minimi necessari a garantire la rimpermeabilizzazione dell'area. Tale «pacchetto» si configura come «requisito minimo» ai fini della messa in sicurezza permanente e sarà poi adottato a seconda dei casi sito-specifici (stato di conservazione della pavimentazione, profondità della falda sotto le aree con presenza di C.I.C., ecc.). Si segnala, inoltre, che, con l'accordo di programma quadro del 2011, è stato previsto un importo di 6 milioni di euro per la bonifica delle aree di competenza pubblica ritenute prioritarie, la cui convenzione attuativa è stata sottoscritta tra Regione Calabria e comune di Crotone il 26 ottobre 2017. Considerata la disponibilità di risorse economiche per i siti di competenza pubblica, al momento sono in essere le procedure per l'attuazione degli interventi di bonifica dei suddetti siti. In particolare, è in corso l'*iter* di approvazione del progetto di bonifica del

sito n. 8 «Scuola San Francesco». Al riguardo, si ribadisce anche in questa sede che, per la bonifica di siti contaminati vige il principio «chi inquina paga», finalizzato a far ricadere il peso economico degli interventi sul soggetto responsabile dell'inquinamento.

Segnala, peraltro, che, secondo quanto riferito dall'Arpacal, non risultano documenti relativi alla presenza di TENORM sul sito «Piazzale Sud Center S.r.l.».

A quanto fin qui esposto, si aggiunga che, con riferimento all'utilizzo delle aree contaminate, nel novembre 2018 il Ministero dell'ambiente ha chiesto al Comune di specificare quali siano le ordinanze ancora vigenti relativamente alle «aree CIC», nonché l'eventuale emanazione, in passato o recentemente, di ordinanze inerenti l'interdizione delle suddette aree o provvedimenti finalizzati alla restrizione dell'uso delle stesse. Si è in attesa di riscontro.

Il rappresentante del Governo evidenzia, altresì, che la possibilità che dette aree, di natura pubblica o privata, possano essere adibite ad attività aperte al pubblico o destinate a manifestazioni di massa, deve essere opportunamente preceduta da valutazioni specifiche non solo da parte del Ministero dell'ambiente, nell'ambito del procedimento generale di bonifica già instaurato, ma anche sulla base delle valutazioni che dovrà condurre la Commissione tecnica di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995, insediata presso la Prefettura di Crotone.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero dell'ambiente rassicura, comunque, che, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla vicenda.

La senatrice CORRADO *(M5S)* si dichiara soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando, in particolare, l'importanza del fatto che il Governo abbia chiarito in modo esplicito che la destinazione delle aree contaminate in questione, di natura pubblica o privata, ad attività aperte al pubblico e a manifestazioni di massa, deve essere preceduta da valutazioni specifiche non solo da parte del Ministero dell'ambiente, nell'ambito del procedimento generale di bonifica già istaurato, ma anche sulla base delle valutazioni che dovranno essere svolte dalla Commissione tecnica insediata presso la Prefettura di Crotone.

La senatrice evidenzia che un simile chiarimento appare ancora più opportuno se si tiene conto del modo in cui è stato finora consentito l'utilizzo delle aree in questione, come specificamente nel caso del cosiddetto «Piazzale Sud Center S.r.l.» .

Conclude quindi il suo intervento auspicando, più in generale, una compiuta ed effettiva applicazione del principio «chi inquina paga» con riferimento alle attività di bonifica in questione nelle quali, a suo avviso, non vi è stato un adeguato coinvolgimento, ai fini della ripartizione degli oneri, dei soggetti imprenditoriali responsabili.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il termine per far pervenire le proposte di audizioni relative all'affare assegnato n. 123 (sui possibili sviluppi della normativa europea in materia di plastica e bioplastica), già fissato per domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 10, è posticipato alle ore 12.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La Commissione è nuovamente convocata per oggi alle ore 16,15 e l'ordine del giorno della medesima è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 989, riguardante la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE *(M5S)*, relatrice, illustra l'articolo 6 del decreto-legge in titolo, che prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1º gennaio

2019 e – fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto e disciplinato dall'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Lo stesso comma chiarisce che, conseguentemente, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti (previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 78 del 2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009) per il funzionamento del sistema. Il SISTRI è stato istituito con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in attuazione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che aveva demandato al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema.

Si ricorda che, con l'emanazione del decreto legislativo n. 205 del 2010, le disposizioni relative al SISTRI sono state «codificate» all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente). In particolare sono stati introdotti (dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 205 del 2010), nel testo del Codice, gli articoli 188-*bis* e 188-*ter* che disciplinano, rispettivamente, il controllo della tracciabilità dei rifiuti ed i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, nonché ulteriori disposizioni per l'applicazione del sistema.

A motivo di alcuni problemi applicativi registrati nella fase di avvio del sistema, la data per la sua entrata in operatività è stata più volte modificata e, con il decreto-legge n. 83 del 2012, ne è stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2013.

Con il decreto ministeriale 20 marzo 2013 sono stati stabiliti i termini di riavvio progressivo del sistema, per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data, però, è intervenuto l'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013 che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, fissato i nuovi termini per l'operatività del SISTRI e dettato norme relative ai rapporti con la società concessionaria della gestione dei sistema.

Successivamente, la normativa in questione è stata oggetto di una serie di interventi (operati dai decreti-legge n. 150 del 2013, n. 192 del 2014, n. 210 del 2015, n. 244 del 2016, nonché dal comma 1134 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) volti, per lo più, a prorogare il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni nonché ad estendere il cosiddetto doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI).

In base all'ultima proroga, disposta dal citato comma 1134 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), il termine di

chiusura del «doppio binario» è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Relativamente alla concessione del servizio di gestione del SISTRI, si ricorda che con il decreto-legge n. 91 del 2014 sono state introdotte norme volte a disciplinare la chiusura dei rapporti con l'attuale concessionario e l'affidamento, mediante gara, ad un nuovo concessionario. È stato quindi fissato al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Il termine citato è stato prorogato più volte, l'ultima delle quali dal già richiamato comma 1134 della legge di bilancio 2018, fino al 31 dicembre 2018. Lo stesso comma 1134 ha riconosciuto all'attuale concessionaria del servizio, anche per il 2018 (così come per gli anni precedenti), a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, il versamento (da parte del Ministero dell'ambiente) di un importo massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso del medesimo anno.

Relativamente all'individuazione del nuovo concessionario, si ricorda che l'aggiudicazione è avvenuta in data 1º febbraio 2017 (dopo che la prima aggiudicazione, avvenuta nell'estate 2016, era stata annullata in autotutela) in favore del raggruppamento di imprese costituendo tra Almaviva s.p.a. mandataria e Telecom Italia S.p.A. e Agriconsulting S.p.A. mandanti. Il Tar del Lazio è stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità di tale nuova aggiudicazione.

Relativamente ai contributi considerati dal comma in esame, si ricorda che l'articolo 7 del decreto ministeriale n. 78 del 2016 stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1 al medesimo decreto.

L'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 ha infatti demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente la definizione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI. In attuazione della citata disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, poi sostituito dal decreto ministeriale n. 52 del 2011, a sua volta sostituito dal sopra citato decreto ministeriale n. 78 del 2016.

Il comma 2 dell'articolo del decreto-legge in conversione dispone, a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'abrogazione delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI, vale a dire gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 9, 10 e 15, del decreto legislativo n. 205 del 2010; l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 7, 8, 9, 9-*bis*, secondo periodo, 10, 11, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 13 del decreto-legge

n. 101 del 2013; l'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (che disciplina le modalità di finanziamento del SISTRI).

Va evidenziato che le norme del decreto legislativo n. 205 del 2010 e del decreto-legge n. 101 del 2013 sono per lo più finalizzate alla riscrittura di articoli della parte quarta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e che pertanto la loro abrogazione comporta la conseguente abrogazione delle corrispondenti disposizioni del Codice dell'ambiente. In particolare si rammenta nuovamente che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 205 del 2015 ha introdotto, nel testo del Codice dell'ambiente, gli articoli 188-*bis* e 188-*ter*, recanti la disciplina del SISTRI. Tali articoli risultano quindi conseguentemente abrogati.

Il comma 2 dell'articolo 6 in questione dispone, altresì, che i contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Si tratta di una disposizione in linea con il testo del soppresso articolo 14-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi per la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2019, all'esame del Parlamento, la dotazione di tale capitolo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

In base al comma 3 dell'articolo 6, dal 1º gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli articoli 188-190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

Lo stesso comma chiarisce che gli adempimenti tradizionali, in virtù dell'articolo 194-*bis*, possono essere effettuati in formato digitale.

Il comma in esame prevede altresì, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti, previste dall'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010. Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti «tradizionali» (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto) di cui si è detto poc'anzi.

Si ricorda infine che l'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, non oggetto di modifica da parte della nuova direttiva rifiuti, dispone che «Gli

Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi (...)». Tale disposizione è stata affiancata da quella dell'articolo 11-*bis* della direttiva 2008/98/CE (introdotto dalla nuova direttiva sui rifiuti n. 2018/851/UE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, non ancora avvenuto, è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, Atto Senato n. 944), che prevede che gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani. L'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato disegno di legge, prevede, tra i criteri della delega per il recepimento della nuova direttiva rifiuti, la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.

La relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto anche della contribuzione che potrà essere posta a carico degli operatori per garantire il principio dell'autofinanziamento, la disposizione di cui all'articolo 6 in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (n. 59)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE si sofferma sul necessario raccordo che deve sussistere tra la 14ª Commissione e le altre Commissioni di settore. Sul punto, rammenta l'attuale previsione del Regolamento che, in merito agli schemi di decreto legislativo attuativi di deleghe contenute nella legge di delegazione europea, prevede un ruolo della Commissione non in sede primaria. Osserva, invece, come il Regolamento della Camera dei deputati preveda un parere in sede primaria della XIV Commissione. Ritiene quindi opportuno, alla ripresa dei lavori, affrontare tali questioni, anche tenendo conto dell'ingente mole di lavoro della Commissione, nelle sedi competenti.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, ricorda l'*iter* procedurale relativo all'atto del Governo in esame, che vede il coinvolgimento di diverse Commissioni. Auspica quindi un maggiore coordina-

mento, a livello politico, dei lavori delle Commissioni nelle materie riguardanti gli affari europei. Ritiene opportuno, inoltre, prospettare una modifica del Regolamento del Senato che prenda a riferimento, in relazione all'esame di questi Atti del Governo, il modello della Camera dei deputati, nonché ragionare su un rafforzamento dell'organico della 14ª Commissione permanente.

Illustra, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi, in cui riepiloga i contenuti del provvedimento, che adegua in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento *benchmark* e al regolamento (UE) 2015/2365, e rileva, tuttavia, l'opportunità che, nella legislazione europea e nazionale, si tenga conto della necessità di rafforzare i requisiti di *governance*, per i soggetti interessati, al fine di scongiurare possibili manipolazioni, nonché di basare la definizione degli indici di *benchmark* anche su un'analisi comparata della pluralità di fattori che vi incidono e di prevedere una misurazione della *performance*, da fornire come informativa all'investitore, ai fini di una maggiore tutela del risparmio. Auspica, infine, la massima condivisione delle informazioni necessarie alla formazione degli indici in questione, tra le autorità di vigilanza competenti coordinate da CONSOB.

La senatrice FEDELI *(PD)* ritiene importante la riflessione in corso sul tema dell'ipotizzata modifica del Regolamento del Senato in merito all'esame degli Atti del Governo attuativi della legge di delegazione europea; tale approfondimento costituirebbe il completamento delle riforme regolamentari avviate nella scorsa legislatura, di cui è corollario anche il rafforzamento dell'organico della Commissione.

Nel merito del provvedimento, di cui ha apprezzato il maggior spazio di riflessione offerto alle forze politiche, ritiene che la sua complessità sia ben posta in evidenza dal tenore dei rilievi formulati dalla relatrice. Tuttavia, nutrendo perplessità sul tema della riorganizzazione e della trasparenza delle autorità di regolamentazione del settore, preannuncia il voto di astensione dei Senatori del suo Gruppo.

La senatrice MASINI *(FI-BP)* ritiene del tutto condivisibili i rilievi svolti dalla relatrice e preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei Senatori del Gruppo di Forza Italia.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011, concernente l'uso degli indici di riferimento per gli strumenti o fondi finanziari (cosiddetto regolamento *benchmark)*, e il regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

rilevato che, poiché i citati regolamenti rappresentano fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale, lo schema di decreto legislativo si limita a stabilire le disposizioni espressamente richieste, che riguardano principalmente: a) la designazione delle autorità competenti a svolgere i compiti dettati dai regolamenti; b) l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento di tali compiti;

considerato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo:

– individua le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi prescritti dal regolamento (UE) 2015/2365, nella Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, ciascuna nei confronti delle controparti finanziarie che già ricadono nella loro sfera di attribuzione;

– individua le autorità nazionali competenti a garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento *benchmark*. In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento (in linea con quanto previsto dalla legge di delegazione europea) e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Con riferimento invece all'utilizzo dei *benchmark*, viene riproposto il criterio di ripartizione per soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;

– per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento *benchmark* e delle relative norme tecniche di regolamentazione: non sono previste sanzioni penali; viene prevista per le sanzioni amministrative pecuniarie una forbice edittale differenziata per le persone giuridiche e le persone fisiche; viene disposto che l'irrogazione delle sanzioni previste per le persone fisiche possa avvenire anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale di società ed enti nei

confronti dei quali siano accertate le violazioni; vengono richiamate le misure amministrative che possono essere utilizzate per reprimere le condotte violative; viene attribuita la potestà sanzionatoria in capo alle quattro autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS e COVIP), ciascuna con riferimento ai soggetti sottoposti alla propria vigilanza.

– per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, si individuano le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4 (segnalazione delle operazioni) e 15 (trasparenza nel riutilizzo) del regolamento, a completamento della norma dello stesso regolamento che dispone sanzioni repressive per la violazione degli articoli 13 e 14 del regolamento, relativi a obblighi di trasparenza precontrattuale e periodica da parte dei gestori di fondi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento *benchmark* e al regolamento (UE) 2015/2365. Si ritiene tuttavia opportuno che nella legislazione europea e nazionale si tenga conto della necessità di:

– rafforzare i requisiti di *governance*, oltre alle misure di vigilanza e trasparenza, per tutti gli amministratori di indici di riferimento presenti sul territorio europeo, così come per le entità che forniscono i dati utilizzati per la determinazione dei *benchmark*, al fine di scongiurare possibili manipolazioni;

– prevedere che la definizione degli indici sia l'esito anche di un'analisi comparata sulla pluralità di fattori che incidono sul *benchmark* stesso, come nel caso degli indici di riferimento particolarmente critici per la stabilità finanziaria e l'economia reale quali l'EURIBOR per le banche, e degli scenari probabilistici nel caso di strumenti di finanza derivata;

– implementare la misurazione della *performance*, al fine di garantire trasparente, completa ed esaustiva informazione all'investitore, in piena attuazione al dettato costituzionale italiano ed europeo sulla tutela del risparmio;

si auspica, infine, la massima condivisione delle informazioni necessarie alla formazione degli indici tra le autorità di vigilanza competenti coordinate da CONSOB.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 20 dicembre 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Per quanto riguarda la trasmissione sulle due web-tv dei lavori che non prevedono audizioni, sarà necessario dar seguito ad ulteriori adempimenti tecnici.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DOPO LA PAUSA NATALIZIA

Il PRESIDENTE rileva preliminarmente che, in seguito a contatti con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, è stata prospettata l'ipotesi di effettuare un incontro con un'ampia delegazione dei presidenti delle commissioni antimafia che operano in seno alle assemblee delle Regioni. La data ipotizzata per l'incontro potrebbe essere quella del 9 gennaio; per quel che concerne la sede, ritiene preferibile convocare una seduta apposita dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi. Resterebbe inteso, naturalmente, che ciascun membro della Commissione interessato potrà prendere parte ai lavori.

Il PRESIDENTE rende conto del fatto che, come anticipato in Ufficio di Presidenza, sono intercorsi colloqui con il Procuratore nazionale Antimafia, il quale si è detto disponibile ad intervenire in audizione alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia. Ritiene che si possa convenire su questa ipotesi giacché a quello stato dei lavori è auspicabile che la Commissione abbia provveduto a dotarsi di tutti gli atti e gli strumenti di autoorganizzazione. Inoltre, l'audizione si rivelerebbe tempestiva per due ordini di ragioni: la prima è che subito di seguito la Commissione potrebbe procedere ad audire i procuratori Lo Voi e Bombardieri; la seconda è che il ciclo di audizioni potrebbe risultare utile per meglio definire gli indirizzi dell'inchiesta che andranno, nel frattempo, delineandosi compiutamente.

Per queste ragioni il PRESIDENTE conferma quanto già prospettato nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo e cioè che alla ripresa sarà prevista per il 9 di gennaio, alle ore 14, la seduta dello stesso Ufficio di Presidenza con il confronto con i rappresentanti regionali delle Commissioni antimafia. Già dalla settimana seguente, la Commissione potrà essere convocata per le audizioni dei capi degli uffici inquirenti, a cominciare dal procuratore nazionale antimafia, dottor Cafiero De Raho.

SEGUITO DELL'ESAME DI ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE

Il PRESIDENTE, avendo sottoposto all'attenzione della Commissione anche il testo dei due Regolamenti relativi alle deliberazioni sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, nonché sui criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese, propone che si provveda alla loro definitiva approvazione, dando al contempo mandato agli Uffici di apportare eventuali correzioni formali e dovute al coordinamento con i due Regolamenti già approvati dalla Commissione.

Con distinte votazioni vengono approvati gli articoli 1, 2 e 3 del testo relativo al regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il testo nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità

Con distinte votazioni vengono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del testo relativo all'esercizio delle attribuzioni in materie di spese.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il testo nel suo complesso, il quale risulta approvato all'unanimità; comunica, inoltre, che gli Uffici provvederanno al coordinamento formale dei testi deliberati dalla Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUGLI INDIRIZZI DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia alla Commissione che il 10 gennaio 2019 scadrà il termine per la presentazione delle liste elettorali ai fini del rinnovo del Consiglio e della Giunta regionale dell'Abruzzo. È dunque possibile che, a decorrere da quella data, la Commissione sarà chiamata a svolgere celermente – e in obiettive ristrettezze di tempi – l'eventuale attività di controllo discendente dall'adozione del Codice di autoregolamentazione, in base al quale si è proceduto nel corso della precedente Legislatura. Per tali ragioni, comunicherà per le vie brevi ai capigruppo e all'Ufficio di Presidenza eventuali proposte e determinazioni conseguenti alla necessità di svolgere la funzione di controllo e revisione delle liste elettorali.

Anche in considerazione di questa scadenza, il PRESIDENTE chiede ai Capigruppo e a i componenti dell'Ufficio di trattenersi al termine della seduta per riflettere brevemente su alcune ipotesi di collaborazione cui dar seguito nell'immediato.

Il PRESIDENTE svolge quindi una relazione sugli indirizzi di indagine della Commissione.

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore VITALI *(FI-BP)*, il senatore MIRABELLI *(PD)*, il deputato LUPI *(Misto-NCI-USEI)*, la senatrice LONARDO *(FI-BP)* e il senatore ENDRIZZI *(M5S)*.

Intervengono per svolgere considerazioni e avanzare proposte in merito alla relazione svolta dal Presidente, la deputata Piera AIELLO *(M5S)*, il senatore MIRABELLI *(PD)*, il deputato LUPI *(Misto-NCI-USEI)*, il deputato TONELLI *(Lega)*, il deputato PALAZZOTTO *(LEU)*, il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, il senatore CANTALAMESSA *(Lega)*, il senatore URRARO *(M5S)*, la deputata NESCI *(M5S)*, il deputato CASO *(M5S)*, il deputato MIGLIORINO *(M5S)* e il senatore LANNUTTI *(M5S)*.

Il PRESIDENTE, visto l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea del Senato, annuncia che il seguito dell'esame avrà luogo in una prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono, ancora sull'ordine dei lavori, il deputato PALAZZOTTO *(LEU)* e il senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 20 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 6,00